

XXVIII.

TORNATA DI DOMENICA 23 MAGGIO 1909

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**.

INDICE.

Bilancio di grazia e giustizia e dei culti (<i>Seguito e fine della discussione</i>) . . . Pag.	1190
BELTRAMI	1197
BERENINI	1202-11
CASOLINI	1190-210
CAVAGNARI	1194
D'ORIA	1195
FABRI	1213
BERTI	1219-22
FERRARINI	1201
LIBERTINI GESUALDO	1200
ORLANDO V. E., <i>ministro</i>	1191, 1203-11-12-14-22
PALA	1191-98
SCAGLIONE	1201
SIGHIERI	1198
Dichiarazioni di voto dei deputati Brandolin, Luzzatto Arturo, Mazza e Triepi	1189
Osservazioni e proposte:	
Rettificazione:	
GAZZELLI	1189
Lavori parlamentari	1237

La seduta comincia alle 14.5.

LUCIFERO, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seconda tornata di ieri.

Dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gazzelli.

GAZZELLI. Nel resoconto sommario della seduta di ieri sono compreso fra i sottoscrittori dell'ordine del giorno dell'onorevole Alessio; mentre poi sono compreso fra coloro che nella votazione nominale votarono *no* sull'ordine del giorno stesso.

Desidero che si prenda nota nel processo verbale della seduta di oggi che non sottoscrissi l'ordine del giorno dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Arturo Luzzatto.

LUZZATTO ARTURO. Obbligato ieri a recarmi in Arezzo per prender parte ad una seduta di quel Consiglio provinciale, non potei prender parte alla seduta della Camera ed alla votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Alessio.

Dichiaro ora che se fossi stato presente avrei votato a favore dell'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brandolin.

BRANDOLIN. Obbligato anch'io ad assentarmi dalla Camera mentre si procedeva alla votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Alessio, dichiaro che, se fossi stato presente, avrei votato *no* sull'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Triepi.

TRIEPEPI. Dichiaro anch'io che se fossi stato presente alla votazione nominale sull'ordine del giorno dell'onorevole Alessio, avrei votato contro l'ordine del giorno stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mazza.

MAZZA. Per ragion di compenso dichiaro che, se fossi stato presente alla votazione nominale, avrei votato *sì* sull'ordine del giorno dell'onorevole Alessio.

PRESIDENTE. Si terrà conto di queste dichiarazioni nel processo verbale della seduta di oggi.

Non essendovi altre osservazioni, s'intenderà approvato il processo verbale testè letto.

(È approvato).

A proposito poi di firme, raccomando specialmente a coloro che si fanno iniziatori della presentazione di ordini del giorno, di farli sottoscrivere ben chiaramente dai colleghi che loro si associano.

Anche ieri, per esempio, non sapevo come leggere alcune firme; e spesso ne vengono, che sembrano quelle di certe autorità burocratiche, che hanno l'abitudine di scrivere i loro nomi in modo illeggibile. (*Si ride*).

I deputati dovrebbero, mi pare, scrivere chiaramente i loro nomi; in modo da non ingenerare difficoltà. (*Bene!*)

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, l'onorevole Giuliani, di giorni 3; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Credaro, di giorni 3; Stoppato, di 2.

(*Sono concessuti*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1909-10.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, per l'esercizio finanziario 1909-10.

Essendo stata chiusa la discussione generale, passeremo alla discussione dei capitoli (tabella A), restando inteso che i capitoli s'intenderanno approvati con la semplice lettura, qualora non sorgano osservazioni.

Titolo I. Spesa ordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 1,091,945.

Capitolo 2. Ministero - Personale di ruolo - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 105,900.

Capitolo 3. Ministero - Personale straordinario e spese di facchinaggio, lire 9,950.

Capitolo 4. Ministero - Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 500.

Capitolo 5. Ministero - Spese d'ufficio, lire 71,700.

Capitolo 6. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali del Ministero, lire 40,000.

Capitolo 7. Ministero - Pigioni di locali ad uso dell'Amministrazione centrale (*Spese fisse*), lire 20,000.

Capitolo 8. Indennità di tramutamento agli impiegati ed indennità di trasferimento al domicilio eletto, dovute agli impiegati collocati a riposo ed alle famiglie di quelli morti in servizio, lire 190,000.

Capitolo 9. Indennità di supplenza, lire 170,000.

Capitolo 10. Indennità di missione, lire 400,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. Onorevole ministro, io la pregherei, a proposito della indennità di missione, di voler por mente alla necessità che vi è, specialmente nella provincia di Catanzaro, di provvedere alla istituzione delle sezioni di pretura. Ieri l'onorevole Borsarelli ebbe ad esporre delle idee, alle quali io pienamente sottoscrivo, per quanto si riferisce al servizio pretoriale. Certo l'ufficio di pretore è mal retribuito, e l'onorevole guardasigilli ha già dichiarato di interessarsi specialmente alle sorti di questo magistrato, che rappresenta uno dei primi anelli della catena giudiziaria.

La pretura di Catanzaro, egregio ministro, si trova su per giù nelle stesse condizioni in cui si trova la pretura di Milano, di cui ebbe a parlare l'onorevole Beltrami. La pretura di Catanzaro ha presso a poco 40 o 50 mila abitanti nella sua giurisdizione. Io credo che sarebbe utile che quella pretura si sdoppiasse, e che, possibilmente, si avesse una pretura urbana ed una pretura rurale, alla quale potessero far capo tutti i comuni, che furono segregati. Quella pretura, in virtù delle modificazioni apportate dal ministro Ferraris alla legge Zanardelli, fu abolita. Intendo parlare della pretura di Soveria di Catanzaro. Questa pretura è importantissima, ma ad essa, a causa della viabilità deficiente e della mancanza di ponti, non possono recarsi i cittadini per ottenere giustizia. Crederei utile, necessario, indispensabile che una sezione di pretura fosse impiantata nell'ex mandamento di Soveria di Catanzaro. Rivolgo questa raccomandazione all'onorevole ministro perchè la tenga presente quando si tratterà dell'impianto di queste sezioni.

Mi permetto anche un'altra raccomandazione, che riguarda i vicepretori titolari delle nostre preture. I vicepretori ordinariamente sono individui, i quali militano

nelle file dei partiti locali, e che, per essere forse stati bocciati in qualche elezione, non danno affidamento circa il modo come disimpegnano le loro funzioni, poichè le loro sentenze sono forse quasi sempre ispirate a concetti di partito, e da esse esula quella indipendenza che deve avere un magistrato che giudica. Perciò pregherei il guardasigilli di pensare al modo come ovviare a questo inconveniente, nominando al posto di vicepretori coloro che non abbiano interessi nel mandamento, persone estranee al mandamento stesso.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala ha facoltà di parlare.

PALA. Le osservazioni che sento il dovere di rivolgere all'onorevole ministro, avrebbero potuto trovar posto fors'anche nella discussione generale, alla quale mi ero iscritto; ma nulla vieta che io possa brevemente riassumerle anche nella discussione di questo o di qualche successivo capitolo del bilancio.

L'onorevole ministro non può certo aver scordato la gran discussione che si sollevò, allorchè venne dinanzi alla Camera il progetto di legge sull'ordinamento giudiziario, a proposito del personale destinato alle sedi più disagiate delle provincie meridionali e delle isole.

Io allora rilevai anzitutto la insufficienza numerica del personale destinato alle preture; e con quel disegno di legge, per volere della Camera e per merito del ministro proponente, si provvide alla deficienza numerica portando a 1,500 il numero degli aggiunti e dei magistrati destinati alle preture.

Occorreva però provvedere a vincere le reluttanze dei magistrati destinati a sedi disagiate.

L'onorevole ministro cercò di porre rimedio a questo inconveniente, che è gravissimo, allettando la buona volontà dei funzionari col prometter loro vantaggi di carriera; ma, purtroppo, questo espediente non ha portato il beneficio che se ne aspettava, poichè il rimedio, che avrebbe a lungo andare altri inconvenienti, non riuscì, e le vacanze delle preture, massime nelle isole ed in specie in Sardegna, continuarono a verificarsi per lungo tempo, con danno ingiusto e grave delle popolazioni.

Ora l'argomento è troppo vitale perchè non meriti tutta l'attenzione del ministro; ed io confido che egli completerà, perfezionerà anche in questo l'opera sua.

Io, pur rimettendomi per i rimedi alla

sua saggezza, non posso per parte mia dispensarmi dal porre innanzi qualche proposta.

Il rimedio, lo allettamento dei trenta posti di anzianità riservati ai pretori destinati a mandamenti notoriamente disagiati, rimedio che potrebbe, ripeto, produrre in altro senso gravi inconvenienti, facendo troppo largo posto in graduatoria al semplice buon volere, anzichè alla capacità, non ha, alla stregua dei fatti, corrisposto. Ed allora non resta che ricorrere all'espediente più efficace della indennità annua di residenza in somma conveniente. Le cinquecento, le seicento lire di maggior compenso, negli inizi della carriera, non saranno agevolmente rifiutate dai più capaci.

Veda egli e provveda, perchè il danno delle prolungate vacanze è troppo grave.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia e dei culti.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. All'onorevole Casolini rispondo, confermando le dichiarazioni da me fatte ieri all'onorevole Borsarelli.

Certo, il fatto che il comune (o un complesso di comuni), che chiede una sezione di pretura, fu già sede capoluogo di mandamento, poi soppresso per l'applicazione della legge, è una condizione di preferenza per l'istituzione delle sezioni medesime.

Io dirò anzi all'onorevole Casolini e alla Camera che, quando proposi quella disposizione relativa alle sezioni di pretura, assolvendo così un vecchio debito, che per circa dieci anni la Camera riteneva si dovesse pagare, io, stretto allora dall'urgenza, assunsi informazioni se i miei predecessori, che dell'argomento si erano occupati, avessero fatto, direi, un preventivo, un calcolo approssimativo delle sezioni di pretura che si sarebbero potute istituire: elemento questo essenziale per farsi un concetto anticipato della portata della riforma, anche nei suoi effetti finanziari.

Ebbene, gli uffici del Ministero mi assicurarono che questo esame era stato fatto, e che si presumeva sarebbe stata sufficiente una trentina di sezioni di pretura.

La Camera ricorda in quali condizioni di grande urgenza io dovetti presentare quella legge, condizioni che non mi permettevano certo di verificare l'esattezza di questo calcolo.

Ora, invece, l'effetto è stato questo: che finora le domande per la istituzione di sezioni di pretura ascendono a 145 da parte di co-

muni, che già furono sedi di pretura, ed a un altro centinaio di comuni, che non erano in questa condizione. Quindi, tali domande sono circa 245, cifra che realmente fa una grande impressione; e la verità è che nè la legge prevedeva tale effetto, nè l'amministrazione vi era preparata.

Giustamente preoccupato di questo stato di cose, e avendone i poteri, ho stabilito questa norma: che per ora, nella prima fase di attuazione della legge, si dia la preferenza alle domande di quei comuni, che furono già capoluoghi di mandamento, e si pospongano per ora tutte quelle domande per le quali questa condizione non concorre.

Veda, dunque, l'onorevole Casolini che alla condizione, alla quale egli ha accennato, io ho già attribuito un notevole valore.

Nel merito poi osservo, che non potendo io ricordare a memoria (e la Camera lo comprenderà) lo stato delle pratiche di queste 145 sezioni di pretura, non mi è possibile dare all'onorevole Casolini assicurazioni concrete quanto alla sezione di Soveria di Catanzaro. Dico, però, che in massima queste pratiche sono tutte ormai in via d'istruzione avanzatissima. In generale, l'istruzione su tali domande è stata già compiuta presso le Corti d'appello, ed ora esse si trovano davanti al Consiglio superiore, che ha deliberato intorno ad una cinquantina. Man mano io vo poi riesaminando i pareri del Consiglio superiore, ed ormai già sei o sette sezioni si sono potute istituire.

Questo lavoro procede; ed assicuro l'onorevole Casolini che terrò molto conto delle cose da lui dette intorno alla sezione di Soveria di Catanzaro.

Quanto ai vicepretori onorari, io in linea generale non posso non essere d'accordo con l'onorevole Casolini.

Certamente, egli ha ragione nel richiedere che i vicepretori onorari non debbono avere interessi elettorali nel mandamento, in cui amministrano giustizia; ma che non vi abbiano alcuna relazione di affari o interessi di sorta, è improbabile che avvenga, trattandosi di magistrati onorari, che si scelgono naturalmente tra le persone del luogo.

Vi è poi la grave questione se convenga o no di servirsi dei vicepretori onorari. Questione grave, ripeto; perchè non troverei a chi affidare quel servizio utile, che alcuni vicepretori onorari ancora rendono. Questi

— è vero — costituiscono una scarsissima minoranza sul numero totale; ma non si può disconoscere che taluni effettivamente rendono buoni servizi e non è facile sostituirli.

E poi non ho simpatia, lo dico francamente, verso questa tendenza per la quale si va sempre più riducendo il contributo del servizio onorario per sostituirvi il servizio burocratico e retribuito. Per quanto ancora alla nostra borghesia possiamo dar modo di contribuire onorariamente al servizio dello Stato, questi istituti mi piacciono, non foss'altro per una ragione teorica. Detto ciò, in via, ripeto, generale, assicuro l'onorevole Casolini che, qualora un vicepretore abbia relazioni elettorali nel mandamento, egli non può e non deve, in quel caso, amministrare giustizia.

L'attuazione di questo ragionevole e legittimo desiderio è affidata alle informazioni dei procuratori generali. Io debbo confidare che in genere essi facciano bene il loro dovere. Se, in qualche caso, qualche errore è stato commesso, prego l'onorevole collega di segnalarmelo, e provvederò di conseguenza.

Ringrazio l'onorevole Pala dell'occasione, che mi ha data, di confermare praticamente ciò che dissi ieri l'altro all'onorevole Calda: cioè che io ero ben lontano dal credere di essere un Padre Eterno, nel senso — intendiamoci — di avere diritto a riposarmi, dopo il lavoro compiuto. Io ho sempre ritenuto che quella mia legge, che aspirava ad introdurre riforme utili, ma pur sempre parziali nell'ordinamento giudiziario, potesse meritare ritocchi, e che bisognava lasciare la parola alla esperienza, perchè ci dimostrasse quali altri provvedimenti fossero necessari.

Ora, nel confermare ciò, dico lealmente all'onorevole Pala, con grande franchezza, che le prime impressioni di questo primo periodo di applicazione della legge sono tali da dar ragione alle osservazioni, ch'egli mi ha fatto.

Io speravo molto su quegli allettamenti di carriera, che la legge consente come mezzi per coprire le sedi meno ambite, le sedi più disagiate. L'onorevole Pala ha riconosciuto, e gliene sono grato, che le ragioni delle attuali vacanze non possono confondersi con le antiche, con quelle del tempo in cui il personale mancava.

Oggi non è il personale che manca.

Grazie alla mia legge, il personale sarebbe

sufficiente; ma c'è la grandissima questione che il pretore, il magistrato non vuole andare in quelle residenze.

Teoricamente, si capisce, il principio della disciplina porterebbe alla conseguenza che, anche suo malgrado, il magistrato debba raggiungere la residenza.

Ma, praticamente, sappiamo come vanno le cose.

I pretori colà destinati prendono il congedo che loro spetta, poi ne domandano altri, poi mandano certificati di malattie o proprie o della moglie o della madre o del padre ottantenne, che non si può abbandonare.

Il ministro resiste per quanto può, e quando, finalmente, emana l'ordine, l'*ukase* perentorio di raggiungere la sede, viene la domanda di aspettativa per motivi di salute!

Il ministro vuol fare il feroce, ordina la visita fiscale; ma intanto i mesi corrono e la sede resta vacante.

Questa è la situazione di fatto, che io deploro, senza dubbio, come ha ragione di deplorarla l'onorevole Pala.

Ho cercato di rimediare con l'allettamento di qualche vantaggio di carriera; ma non so se con ciò il problema sarà risolto.

Forse è ancora troppo presto per arrivare ad una conclusione assoluta. Forse bisogna ancora tener conto di vari elementi specifici di perturbazione, che in questo primo periodo di applicazione della legge ha prodotto il fatto del ritmo acceleratissimo delle promozioni.

Questa è stata la causa concomitante delle perturbazioni, tra le quali è pure da annoverarsi il fatto di sedi rimaste troppo a lungo vacanti.

Infatti, come dissi ieri l'altro, in questo anno ho promosso 732 giudici, mentre prima per fare 732 promozioni di giudici occorrevano circa sette anni: una media di 100 per anno.

Naturalmente, anche pei magistrati destinati in quelle sedi disagiate, è giunto il limite del loro grado e conseguentemente la promozione. Ed ecco come, dopo tanti stenti, mediante i quali si era riusciti a coprire una di queste sedi di Sardegna, della Basilicata o della Sicilia, ecco, dopo un mese o due, i magistrati ottenere la promozione e ricominciare così la storia dei congedi, dei certificati di malattia e via dicendo.

Ancora non è possibile formarsi un concetto definitivo; ma, con la mia solita franchezza e lealtà, riconosco che la mia im-

pressione è che l'onorevole Pala abbia ragione e che in questo punto la legge non abbia conseguito lo scopo.

Occorrerà rimediare. In qual modo?

L'onorevole Pala ha accennato ad una speciale indennità, e forse è questa la via che bisognerà seguire. Assicuro, pertanto, che osserverò attentamente il modo come la legge va in attuazione, i difetti che essa presenta e mi riservo di presentare io stesso un disegno di legge, capace di porre rimedio ai difetti dell'ordinamento attuale.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 10 si intende approvato in lire 400,000.

Capitolo 11. Indennità per gli esami di ammissione e promozione nel personale giudiziario, lire 55,000.

Capitolo 12. Indennità ai membri del Consiglio superiore di magistratura; della Corte suprema disciplinare, della Commissione per la riforma generale del diritto privato, a quelli della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile ed altre Commissioni legislative, giudiziarie ed amministrative sedenti presso il Ministero. lire 92,500.

Capitolo 13. Spese postali, lire 11,700.

Capitolo 14. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 15. Spese di stampa, lire 79,040.

Capitolo 16. Stampa delle leggi e dei decreti del Regno (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Capitolo 17. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Rilegatura di libri e di registri, lire 33,000.

Capitolo 18. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 19. Sussidi in casi speciali e straordinari ad impiegati e al basso personale in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 20. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione di grazia e giustizia e dei culti, e loro famiglie, lire 170,000.

Capitolo 21. Assegni, indennità di missione e spese diverse di qualsiasi natura per gli addetti ai Gabinetti, lire 26,000.

Capitolo 22. Acquisto di libretti e scortini ferroviari (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 23. Spese casuali, lire 30,000.

Capitolo 24. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 63,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 25. Rimborso

al Ministero del tesoro della spesa per pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 7,954,000.

Capitolo 26. Rimborso al Ministero del tesoro della spesa per indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 131,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria.
— Capitolo 27. Magistrature giudiziarie - Personale (*Spese fisse*), lire 31,925,560.

Su questo capitolo si erano inseriti per parlare gli onorevoli Luigi Luzzatti e Gesualdo Libertini, i quali non sono presenti. Si intende quindi che abbiano rinunciato a parlare.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavagnari.

CAVAGNARI. Onorevole ministro, non mi dolsi del tutto di non aver potuto parlare durante la discussione generale, perchè poco avrei potuto aggiungere a ciò che dissero gli altri oratori. Solamente, se avessi potuto esprimere il mio pensiero, avrei detto ciò che con piacere ho inteso confermare dal banco del Governo, cioè che l'onorevole ministro, quanto alle innovazioni e alle riforme, intende procedere molto cauto e frammentariamente. Sono d'accordo in questi concetti, perchè in materia così delicata, come sono le leggi, lo spirito conservatore deve predominare, anche per quel prestigio che le leggi stesse devono mantenere nella popolazione.

Cosicchè io non potrei consentire nei molti suggerimenti che vi furono dati. Ho applaudito alle vostre parole in quella parte che concerne la ricerca della paternità, sia per le conclusioni cui siete venuto, come per la motivazione a cui le avete informate. Per quanto invece riguarda i vostri concetti direttivi sulla precedenza del matrimonio civile sul matrimonio religioso, quantunque io sia fundamentalmente d'accordo, mi sembra che peccassero un po' dal lato politico; perchè, la logica, anche sottile e piana, non combina sempre con la politica.

Se mi fosse permesso di dissentire un momento anche dalla dotta relazione dell'ottimo collega Fani, direi che non potrei secondarlo laddove vorrebbe una riforma per quanto concerne la limitazione della disponibilità dell'asse da parte del genitore. A me pare che il Codice nostro abbia progredito parecchio, dall'assoluta libertà del

pater familias romano, al giorno d'oggi, per cui il padre di famiglia non può che disporre della metà del suo patrimonio. D'altra parte, se limitassimo ancora la disponibilità del padre di famiglia, creeremmo un grandissimo inconveniente, perchè i padri di famiglia troverebbero presto modo di frodare la legge, e verrebbe anche a mancare uno stimolo alla buona condotta dei figli.

Sono d'accordo invece col relatore, quando crede che potrebbe limitarsi ad un grado minore la successione del fisco, devolvendo il patrimonio alle aziende locali.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, ella ha l'abitudine, quando non parla nella discussione generale, di prendere occasione da un capitolo qualunque, per parlare un po' di tutto. E se il ministro le rispondesse su tutto, sa che cosa avverrebbe? Che si riaprirebbe la discussione generale. (*Bene!*)

CAVAGNARI. Ho già detto che faccio raccomandazioni, e non m'importa di avere una risposta.

Ma, devoto sempre ed ossequente ai desideri dell'onorevole Presidente ed alla interpretazione esatta che egli sempre dà al regolamento, non mi estenderò sopra queste considerazioni, e verrò al motivo preciso che mi ha determinato a parlare.

Onorevole ministro, altre volte ebbi occasione di intrattenervi sull'amministrazione della giustizia, in ordine alla magistratura. Non voglio ripetere e raccomandare oggi quello che ho raccomandato tante altre volte, perchè cioè si provveda specialmente a non far rimanere troppo i magistrati in una residenza per non far loro subire l'ambiente e non farli divenire strumento di clientele, con grave danno per l'amministrazione della giustizia.

Vorrei poi chiedere all'onorevole ministro, che cosa ne sia stato di quel disegno di legge, che egli, eccezionalmente e, date le contingenze eccezionali che avevano commosso e commuovono tutto il paese, aveva presentato alla Camera, e che la Camera aveva deferito all'esame della Commissione presieduta dal nostro illustre collega Villa, che mi duole tanto di non vedere più in quest'aula; disegno di legge riguardante la procedura davanti ai tribunali penali e, per essere più precisi, alle Corti di assise.

So che la Commissione si era data cura di esaminarlo per riferire, senza aspettare la relazione degli altri progetti presentati, per esempio di quello della riforma del codice di procedura. Interpellai appositamente

l'illustre presidente Villa, il quale cortesemente mi informò che la Commissione avrebbe riferito a parte, riconoscendo l'urgenza di porre fine al fatale andazzo, lamentato ad ogni tratto e per ogni dove, di processi che, oltre la teatralità e la lungaggine, danno risultati veramente sconcertanti.

E questa è una vera necessità. Pensate che vi sono uomini i quali, dopo avere per lunghi mesi seduto sul banco degli imputati ed esser stati prosciolti per vizio di mente, riassumono in società la loro qualità di cittadini liberi, per modo che un giorno o l'altro potrebbero anche capitare qui a farci compagnia. (*Si ride — Commenti*).

Supponiamo che capitasse qui un collega, *quod deus avertat!*, che fosse stato assoluto dai giurati per vizio di mente: come faremmo noi ad avvicinarlo ed a sapere se siamo sicuri della nostra esistenza? (*Si ride*). Non parlo di me, che valgo poco e perchè soppresso me sarebbe libera la società da un importuno, (*No! no!*) ma molte care e preziose esistenze vi sono qui che sarebbero messe in pericolo. (*Si ride*).

Sappiamo che quando un imputato viene assolto per vizio di mente il presidente ha facoltà di farlo rinchiodare in un manicomio; ma sappiamo pure che questa non è che una facoltà di cui non sempre si fa uso. E poi è strano che quando un'autorità, la quale si deve supporre che abbia ben giudicato (è una presunzione un po' ardita, se volete, ma è una presunzione), ha stabilito un uomo è un *amente*, così si dice, il presidente abbia poi la facoltà di vedere se questo individuo sia *amente* in grado tale da dover essere ricoverato.

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, ella si è già dimenticato della deferenza promessa a me e al regolamento. (*Si ride*).

CAVAGNARI. Ha ragione: finisco subito. Dunque raccomando all'onorevole ministro che questi provvedimenti eccezionali finino parecchi nodi di più di quelli che vogliono filare in genere disegni di legge di questo genere.

Questo è quanto chiedo all'onorevole ministro, al quale del resto non so lesinare la lode per quanto ha fatto, perchè egli ha dato un tale impulso alla magistratura che la si direbbe ringiovanita e rinnovellata. (*Commenti*).

Io gli auguro di poter a lungo essere preposto a quel dicastero per compiere o almeno portare a buon porto tutte le riforme

destinate a perfezionare questa funzione, che è la più delicata di uno Stato presso i popoli civili. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole D'Oria ha facoltà di parlare.

D'ORIA. Consentano la Camera e l'onorevole ministro che io concentri a questo punto alcune considerazioni, sia per la loro brevità, sia per il fatto della connessione che esse hanno (osservazioni che dovrebbero essere scisse nella discussione tra il capitolo 27 ed il capitolo 31) ed anche per riguardo alle condizioni della Camera, all'economia della discussione ed al desiderio che l'onorevole ministro abbia a rispondere una volta sola.

L'altro giorno il collega Beltrami ricordava (con l'assentimento del nostro illustre Presidente, per cui si confondevano in quei momenti i ricordi cari della sua città ed i ricordi gloriosi della sua carriera) il disagio in cui si trova l'Amministrazione della giustizia in Milano, sia per la deficienza di locali, sia anche per la mancanza di personale. E l'onorevole ministro ci affidava che avrebbe provveduto, dicendo che, ove queste circostanze anormali si verificassero, egli vi avrebbe posto riparo.

L'altro giorno qui l'onorevole Fiamberti ricordava le condizioni deplorabili in cui si trovano gli uffici giudiziari in genere. Io so (e gliene do amplissima lode) che è fermo intendimento dell'onorevole ministro di porre riparo a questo stato deplorabile, e che egli a questo si è già accinto con provvedimenti, diciamo così, interinali.

Ma so anche, e per sicura prova, per graditi affidamenti che egli ha dato ai rappresentanti del fóro genovese, che egli deve vincere difficoltà non lievi, specialmente di ordine finanziario, rispetto al collega suo, il ministro delle finanze.

Ma la soluzione proposta, che dovrebbe togliere dall'attuale palazzo ducale di Genova le sezioni penali, per trasportarle nei locali ora adibiti ad uso militare e ad uso fiscale e finanziario, non è certo sufficiente e non è certo confortante, perchè non è la soluzione che oramai si impone.

E ciò è stato in questi giorni solennemente affermato in un ordine del giorno, che io credo sia stato trasmesso all'onorevole ministro dalla rappresentanza del fóro genovese, dal Consiglio dell'ordine, sotto gli auspici e sopra proposta di un suo illu-

stre amico, di un uomo venerato nella mia città, Emilio Bensa.

Mi auguro che l'onorevole ministro, con quella chiara visione che ha degli organi giudiziari nelle varie regioni d'Italia, sappia insistere presso il suo collega per ottenere che questo lieve aggravio possa essere sopportato dallo Stato, giacchè egli si dimostra così disposto a pagarne la spesa, appunto per soddisfare i giusti reclami che continuamente gli pervengono.

Ma non soltanto mi preoccupo della insufficienza dei locali, anzi non è questa la sola ragione per cui ho chiesto di parlare su questo capitolo; mi preoccupo bensì di un'altra circostanza per cui continuamente il Consiglio dell'ordine degli avvocati ed il Consiglio di disciplina dei procuratori si agitano, cioè della deficienza del personale giudiziario; poichè in quel centro importantissimo, per il continuo succedersi ed accumularsi di rapporti giuridici, che nascono dal traffico e dalla vita industriale di quella città, è necessario aumentare il personale, in modo che esso risponda alle esigenze della città stessa.

Infatti è ormai diventato assai deplorabile ed è continuamente lamentato l'inconveniente dei continui rinvii che forzatamente si succedono e che non danno certo un concetto elevato di quel che deve essere l'amministrazione della giustizia, secondo il nostro modo di vedere e secondo anche, credo, il modo di vedere dell'onorevole ministro.

Altro provvedimento che si impone in una città in cui la circoscrizione è divisa fra varie preture, è quello dell'istituzione delle preture urbane, perchè il succedersi di piccoli giudizi, di giudizi contravvenzionali, non abbia a turbare il regolare andamento della giustizia dove già si accumulano molte cause, e non abbia a verificarsi il triste spettacolo che tutti vediamo in quei piccoli ambienti in cui si amministra la giustizia e che un mio arguto concittadino, Antonio Pellegrini, chiamava il macello del minuto bestiame.

L'altro giorno, l'onorevole Beltrami accennava alla reclamata necessità di una riforma dell'istituto del gratuito patrocinio. Anelo anch'io a questa riforma, affinchè questo istituto valga meglio a tutelare gli interessi ed i diritti del popolo.

Ma debbo richiamare il collega al funzionamento pratico di questo istituto in

cui è un barlume, se volete, di una rappresentanza della magistratura elettiva.

Alle Commissioni del gratuito patrocinio sono chiamati rappresentanti dei Consigli dell'ordine degli avvocati, che sono da questi nominati.

Ora tutti sappiamo come non sia giusto che talora siano chiamati a questo ufficio avvocati giovani, avvocati inesperti, avvocati che non prendono tanto a cuore l'interesse, il diritto del povero.

Avviene quasi sempre che venga nominato difensore di fiducia lo stesso procuratore od avvocato che ha compilato e presentato l'istanza pel gratuito patrocinio; giacchè le Commissioni del gratuito patrocinio vedono nel fatto di quella compilazione e presentazione una presunzione di fiducia dell'istante.

E mi piace ricordare, con conforto, che avvocati autorevoli non hanno mai rifiutato l'ufficio di difensore che da Commissioni del gratuito patrocinio è stato loro affidato in materia civile.

Più fondato invece è il gravame del collega Beltrami, per ciò che concerne la difesa officiosa nei giudizi penali...

PRESIDENTE. Per parità di trattamento, debbo avvertirla che a proposito di questo capitolo, che riguarda il personale della magistratura giudiziaria, ella non può rientrare nella discussione generale.

D'ORIA. Devo richiamare l'illuminato senno del ministro sopra una circolare che fu rivolta all'autorità giudiziaria...

PRESIDENTE. Ma non c'entra la circolare.

D'ORIA. Del resto, fra poco avrò finito.

Il presidente del tribunale delega per turno a questa difesa officiosa gli avvocati iscritti nell'albo. Ora io chiedo che la notificazione di questa delegazione alla difesa officiosa sia fatta regolarmente, in tempo, e non avvenga che essa si disperda a traverso quella trafia di uffici e di portieri a cui accennava, l'altro giorno, l'onorevole Emilio Bianchi.

Son certo che il ministro vorrà con una circolare richiamare l'autorità giudiziaria alla soddisfazione di questo obbligo, che, ne sono certo, corrisponde anche ad una sua profonda convinzione.

L'ultima raccomandazione (ed ho finito) riguarda l'albo dei periti. Ricordo un voto espresso in proposito da colleghi, ingegneri di merito. Pur troppo oggi avviene, non

per scorrettezza delle autorità giudiziarie, ma per un certo destino, che le perizie si accumulano quasi sempre nella stessa persona, con danno della funzione giudiziaria e della serietà di essa.

Spero che l'onorevole ministro voglia richiamare le stesse autorità giudiziarie, perchè abbiano cura che gli albi dei periti siano formati con rispetto alla legge, e non vengano ad agevolare ed a fomentare dissidii, e perchè facciano in modo che gli elenchi siano formati con equità distributiva, nell'interesse della giustizia, di quella giustizia divina, come l'onorevole Calda la chiamava l'altro giorno, che tutti noi, e forse più di noi l'onorevole ministro, aneliamo che sia.

PRESIDENTE. L'onorevole Beltrami ha facoltà di parlare.

BELTRAMI. Nei riguardi del personale sono stato il primo a lamentarne la deficienza; ora io credo di suggerire anche ciò che può diminuire in parte il lavoro delle preture urbane, specialmente. Tenuto conto che le preture penali ed essenzialmente le preture urbane delle grandi città sono la vera fabbrica dei piccoli delinquenti per il loro contatto coi delinquenti comuni, vorrei che si potesse, con una piccola spesa, fare qualche cosa per l'avviamento alle colonie agricole di cui ha scritto ed ha parlato molto il giudice Maietti; vorrei che si trovasse modo di separare questi disgraziati piccoli delinquenti dagli altri. Nobile idea per la quale dobbiamo applaudire alla propaganda del Maietti per le colonie agricole in pro dei piccoli delinquenti.

Ma noi faremo bene, come avviamento, a cominciare a dividere questi poveri ragazzi dalla delinquenza comune nelle aule giudiziarie.

Ebbi occasione di essere portato in carcere ed innanzi al tribunale di Milano per rispondere del reato di aver terminato una mia conferenza gridando: « Viva il socialismo », ed un'altra volta per l'agitazione che facemmo in seguito al disastro di Abba-Garima in Africa. Ebbene, allora, in attesa di essere portato all'udienza, io constatai un connubio ripugnante, qualche cosa che gridava vendetta, quale era quello di vedere questi poveri ragazzi in attesa del giudizio, a contatto diretto con dei consumati delinquenti, con gente che avevano già riportate dalle dieci alle venti condanne; e durante quei contatti io udii quei consumati delinquenti tenere a quei poveri ra-

gazzi certi discorsi che rivoltavano l'animo mio, discorsi che offendevano la moralità e qualunque nobile ed umano sentimento; io assistei, in attesa di essere portato innanzi al tribunale per il giudizio, a questa comunione di delinquenti che, ripeto, gridava vendetta.

Ora, se si deve provvedere, se si deve bene augurare al concetto del Maietti, il Magnaud italiano, per l'istituzione delle colonie agricole, per separare i delinquenti giovani dagli altri, vorrei che si facesse una prima distinzione nelle aule giudiziarie; perchè non deve essere lecito che poveri ragazzi, che per la prima volta, forse, furono trovati in strada a commettere una qualche mancanza, debbano, in attesa della loro condanna, trovarsi a contatto di vecchi delinquenti che li allevano alla scuola del delitto.

E vengo senz'altro ad un'altra questione.

Vorrei una dichiarazione dall'onorevole ministro. Siamo qui per cercare di migliorare l'andamento della giustizia e per semplificarne il lavoro: ora, a questo scopo, deve partire dal ministro di grazia e giustizia una circolare la quale venga, una buona volta, a risolvere una questione in materia di recesso nei reati d'azione privata.

Si tratta adunque della remissione della querela in reati di azione privata, per i quali non vi fu una vera istruttoria.

Nelle mere tra la querela e l'udienza, viene l'idea del recesso, dell'accordo, del ritiro della querela. Ma vi è una difficoltà, una resistenza in questa remissione, in questo recesso di querela, perchè una volta che si è all'udienza, si dice: oramai il giudice deve provvedere con sentenza; provvedere con sentenza vuol dire trenta lire di tassa, se vi è un solo imputato, quarantacinque se due, e via via.

Così noi vediamo che, mentre l'autorità giudiziaria dovrebbe facilitare la conciliazione, la remissione, il recesso di querela; al contrario, per ragioni fiscali, di fronte ad una semplice querela, che non fu in alcun modo istruita, ci troviamo nella condizione di non poter venire alla conciliazione, perchè le parti litiganti dicono: tant'è, dobbiamo pagare la tassa di sentenza, e allora arrischiamo, affrontiamo il giudizio, perchè possiamo anche avere il vantaggio di essere assolti.

Ora io vorrei proprio dall'onorevole ministro la dichiarazione netta e precisa nel

senso che non si deve pagare la tassa di sentenza. Poichè vi sono delle preture che applicano il criterio da me indicato, faccia che si venga una buona volta a dirimere questi inconvenienti e si venga a dire che fino a quando non è iniziato il dibattimento prima di venire alla sentenza definitiva, si possa sempre dalle parti recedere dalla querela, senza mettere questo bastone fra le ruote della remissione e della conciliazione, vale a dire il bastone della tassa di sentenza, pretesa unicamente per ragione fiscale.

L'onorevole ministro vede che in questo modo si potrebbe, alle volte, ridurre anche molto il lavoro ai magistrati, senza costringerli a tradurre in altrettante sentenze delle remissioni di querela che si fanno col semplice atto delle parti in cancelleria, senza nemmeno disturbare il pretore. Evidentemente voi date un sopralavoro inutile al giudice. Lasciate quindi che, nonostante non sia intervenuta la citazione diretta, perchè, oramai, la citazione diretta più non esiste, si possa venire alla remissione senza l'ostacolo della tassa di sentenza; perchè così avrete giovato alle parti, avrete secondata la conciliazione e la remissione, avrete alleggerite le spese d'ufficio e diminuito il lavoro al personale giudiziario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sighieri.

SIGHIERI. Non sono competente in questa materia e perciò non ho chiesto di parlare nella discussione generale del bilancio; parlo ora per fare una semplice raccomandazione all'onorevole ministro; raccomandazione che è stata insistentemente fatta a me da una parte del personale. Il personale che a me si è rivolto non è il personale della magistratura, ma quello umile dei portieri. Raccomando quindi all'onorevole ministro che, mentre egli con tanto cuore ha provveduto a sistemare gli impiegati alti, possa rivolgere un pensiero anche a questi disgraziati che fino a questo momento sono stati sempre trascurati.

Spero che l'onorevole ministro vorrà tener conto della mia raccomandazione e perciò non presento alcun ordine del giorno.

Ed un'altra raccomandazione io faccio, se l'onorevole Presidente me lo permette, per quanto essa si riferisca piuttosto al capitolo 31. I locali, specialmente delle preture, le sale destinate al rifugio dei testimoni, sono così mal messi, sono così sudici e sporchi, che effettivamente uno che entri là dentro ha subito una cattiva impres-

sione del come si deve amministrare la giustizia in Italia.

Non voglio dilungarmi molto su queste raccomandazioni, perchè ritengo che l'onorevole ministro nella sua saggia intelligenza voglia anche portarvi il suo pensiero, affinché anche i locali, specialmente nelle preture di campagna, siano sistemati alla pari di quelle di città.

Non mi dilungo di più, ed attendo dall'onorevole ministro una cortese risposta affermativa, che cioè egli si occuperà delle raccomandazioni che ho fatto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Onorevoli colleghi! Non mi lascerò trascinare dalla tentazione, grande per uno che modestamente si occupa di cose legali, di rientrare nella discussione generale, nella quale sono stati trattati tanto alti e vitali argomenti, tanto più che ero iscritto a parlare, e non potei, nella discussione generale; ma ne faccio a meno, perchè non lo consente ora lo stato della discussione, e non lo consentirebbe il nostro onorevole Presidente.

Mi limiterò, quindi, a qualche fugace appunto, a semplici rilievi e niente altro. La questione del riconoscimento dei diritti della prole nata fuori di matrimonio, ha fatto vibrare altissima l'eloquenza del sentimento, la corda della umanità, della civiltà, del costume dei tempi nostri, sentimenti che io condivido.

Ma, sulla soluzione della questione, è rimasta sinora nell'ombra la parte tecnico-giuridica di essa: sotto questo rispetto, dalla compilazione del codice Napoleone in qua, la controversia non ha fatto un passo. Lo ricordino coloro che credono di potere col solo sentimento risolvere una questione così ardua: noi non potremo in tutto cancellare gli articoli 189 e 193 del codice civile ed ammetterci su di essa libera prova, se non quando potremo in materia di quel genere deferire il giuramento decisorio.

Questo argomento meramente indicativo può spiegare la intrinseca difficoltà della questione che ha, per oltre un secolo, preoccupata la mente dei giuristi. Basta ora questo accenno.

Il capitolo in discussione riguarda la magistratura. Ella, onorevole Orlando, ha fatto tutto quello che un ministro valoroso poteva per sollevare le condizioni della magistratura.

Ora non entro a discutere se ella sia

riuscito in tutto, dico che non è colpa sua se ella è non riuscito in tutto, se la riforma non ha mutato il carattere: se la dignità dell'individuo in qualche caso vien meno e la linea della spina dorsale di certi magistrati si piega un po' troppo a certo blandizie, la colpa in questi pochi casi non è della riforma. Di questo argomento particolarmente delicato potrei parlare; ne taccio, perchè l'opera del ministro v'è estranea, e mi limito a toccare due punti, per averne il suo autorevole parere. Uno riflette una questione di diritto penale transitorio; l'altra riguarda la procedura, e la integrità dei diritti della difesa in materia penale.

La prima questione è questa. L'onorevole ministro sa che per l'articolo 36 delle disposizioni transitorie per l'applicazione del codice penale, si fa un ragguaglio delle antiche pene alle pene attuali: la pena di morte, quella dell'ergastolo e dei lavori forzati a vita, dei vecchi codici, sono commutate nella pena dell'ergastolo portata dal codice attualmente in vigore.

L'articolo 39, che è il più importante, dichiara commutabile la pena perpetua dei vecchi codici nella reclusione per anni 24 semprechè il fatto sotto la legislazione attuale sia punito con pena temporanea; con questa riserva che se la pena perpetua inflitta sotto la vecchia legislazione si fosse irrogata per circostanze attenuanti, essa pena debba esser commutata non in 24 anni, ma in 30 anni di reclusione.

È cosa dunque indubbia, chiarissima che per l'articolo 39 detto, nessuna pena perpetua inflitta sotto i codici passati può eccedere sotto il codice in vigore i 30 anni di reclusione.

E tuttavia, per una di quelle inesplicabili fluttuazioni della giurisprudenza, è avvenuto che il testo dell'articolo 39 è rimasto, in molti casi, lettera morta, in quanto molte sezioni d'accusa si sono ribellate a commutare la pena perpetua in quella di 30 anni di reclusione, nonostante che la legge sia chiara.

Come vede, onorevole ministro, io non porto qui un fatto speciale. Non porto casi specifici, non accenno qui alla Camera una sentenza, ma constato uno stato di fatto che porta una grave sperequazione nella applicazione della legge penale.

È giusto questo, onorevole ministro? No, perchè è in aperto contrasto colla legge.

Ora due rimedi si presentano alla sua saviezza: o presentare un disegno di legge

in proposito, o trovare un mezzo equipollente che faccia rientrare gli ingiustamente colpiti nella via della legalità; starà alla sua sapienza il seguire l'uno o l'altro sistema; ma un rimedio si impone.

È passo oltre. Ella ha inteso, onorevole ministro, come, più per tendenza che per altro, si siano verificati dinanzi alla Corte Suprema penale casi molto strani e curiosi. C'è un articolo del Codice di procedura penale che dà facoltà ai difensori di presentare memorie defensionali e, meglio, mezzi di annullamento sino a due giorni prima della discussione.

Credo che tutti i giuristi, dai più modesti ai più autorevoli, pensino che quell'articolo non abbia bisogno di interpretazione.

Ma così non ha opinato la Corte di cassazione, la quale ha creduto di sottilizzare sulla interpretazione delle parole *sino a due giorni prima della discussione*; così a pregiudizio del diritto di difesa le parole hanno perduto dinanzi alla Cassazione il loro significato, ed il giorno della discussione, non è quello in cui si discute.

Non entrerò in maggiori particolari; richiamo soltanto l'attenzione dell'onorevole ministro su questo fatto e lo invito a pensare se non convenga di porre rimedio a tale... anomalia.

Un altro rimedio da lui invoco, del tutto analogo, contro la tendenza di certi collegi giudiziali di inventare per loro comodo delle eccezioni di inammissibilità. Questo non è giusto; ci siamo difesi con la legge di unificazione della Cassazione contro il grave scorcio delle sentenze divergenti sullo stesso fatto, secondo le diverse provincie; ma chi ci difenderà contro le invasioni del giudizio supremo unico?

È dunque necessario che l'onorevole ministro provveda, come è giusto e ragionevole; e vengo ad altro argomento attinente al capitolo.

Ricordando la discussione del disegno di legge sull'ordinamento giudiziario con tanta abilità e fortuna condotto in porto dall'onorevole Orlando, sono lieto di vedere vicino a lui il dragone, custode del vello d'oro (*Si ride*); desidererei anzi che in ogni discussione di bilancio l'onorevole ministro del tesoro si trovasse sempre presente, e ciò per provvedere possibilmente alla rivendicazione di alcune deficienze e ingiustizie contro cui si reclama (*Bene!*)

L'onorevole ministro guardasigilli ha

dato prova del maggior buon volere nel riordinare il personale delle cancellerie, ma a ragion veduta l'impresa assai difficile non aveva bisogno soltanto della sua buona volontà, ma anche dell'aiuto di un cireneo e specialmente dell'aiuto del ministro del tesoro.

Ella ha ridotto il personale: dove erano in due, ne ha lasciato uno: ma, presago della dubbia riuscita della innovazione, si è riservato un periodo di un anno per vedere se avrebbe potuto accomodare le esigenze del personale necessario in certe cancellerie alle esigenze del suo collega del tesoro.

Ma l'anno è passato, onorevole ministro; l'esperienza non ha confermato le previsioni ottimiste: e mentre, sia lode alla sua buona volontà, è riuscito ad appianare molte delle difficoltà, non è riuscito ad appianarle tutte.

La sintesi del suo lavoro si può compendiare in queste parole: il personale ed i mezzi disponibili sono stati impiegati per supplire alle esigenze delle preture più importanti; riconosco che molte altre avevano eguali titoli per essere soddisfatte, ma il più ha escluso il meno. Nella risposta sua, o esplicita o implicita, c'è la confessione che era necessario e giusto provvedere a ridare gli aggiunti alle cancellerie più sovraccaricate, ma gliene mancano i mezzi. Guardi, onorevole ministro, se può impetrare dal collega del tesoro qualche aiuto per portare a compimento la sua riforma, per la quale nessuno può lesinarle i meritati elogi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gesualdo Libertini.

LIBERTINI GESUALDO. Comincio dove ha finito l'amico e collega Pala, perchè mi interesse di una questione che è stata oggetto di parecchie interrogazioni, cioè della deficienza del personale delle cancellerie. Su questo oggetto anche io e l'amico Di Stefano avevamo presentato una interrogazione ma, poichè me se ne offre l'occasione nella discussione del bilancio, accenno oggi con un po' più di ampiezza a quello, che avrei dovuto dire nello svolgimento della interrogazione. Evidentemente, onorevole ministro, con la nuova legge, che dispone il collocamento a posto di 500 tra quei tanti volontari, che popolavano gli uffici giudiziari, si è regolarizzata la posizione di 500 persone.

Ma che cosa è avvenuto? È avvenuto che con il collocamento a posto di questi 500 alunni si sono dovuti escludere dagli uffici di cancelleria tutti gli altri, che espleta-

vano una massa di lavoro, se non altro di copiatura; è avvenuto che, dovendo limitarsi l'aumento dell'organico alla aggiunta di questi 500 posti, essendo cresciuto il lavoro, si è sperimentata la insufficienza del personale. Non voglio ripetere le cose, dette dai colleghi sia nello svolgimento di interrogazioni, sia in sede di discussione generale, ma vorrei che il ministro si preoccupasse di questa condizione di cose, che non riguarda solamente, come disse l'onorevole Pala, le piccole preture, ma anche i tribunali. Io posso parlare del tribunale di Caltagirone, dove non è possibile col personale attuale compiere tutto il lavoro di cancelleria, per quanta buona volontà ci possa essere da parte di quei funzionari, i quali qualche volta compiono anche un orario straordinario.

Vorrei pertanto augurarmi che, non con una semplice disposizione ministeriale, che non sarebbe possibile attuare perchè vi si oppone la legge sullo stato giuridico degli impiegati, ma con un provvedimento legislativo, qualora, come diceva l'onorevole Pala, il custode del vello d'oro vi consentisse, si effettuasse un aumento nel numero dei funzionari e si desse una specie di sanatoria a tutti coloro, che, compresi nel concorso dei 500, furono dichiarati idonei, ma, per la limitazione dei posti, non furono compresi nella graduatoria e rimasero fuori senza speranza per l'avvenire.

Dico senza speranza, perchè questi giovani, che avevano passato i loro migliori anni sui tavoli delle nostre cancellerie, non potranno certamente trovare una occupazione diversa da quella avuta finora.

Per coloro, che non ne erano degni, si è fatta opera meritoria con l'escluderli da quegli uffici, ma per quelli che, dichiarati idonei, potrebbero certamente compiere un lavoro utile, e così supplire alle deficienze che abbiamo negli uffici di cancelleria, vorrei che l'onorevole ministro, se fosse possibile, avesse una certa considerazione, e cercasse il modo di assumerli in servizio come gli altri cinquecento.

Ed un'altra cosa raccomandando all'onorevole ministro, in materia di personale: che non si faccia troppo abuso di quella tal disposizione che si chiama « applicazione ».

Infatti avviene spesso anche per i magistrati che nell'organico di un tribunale vi siano in pianta un presidente, cinque giu-

dici, un procuratore del Re ed un sostituto.

Ma che cosa avviene? Che il sostituto comparisce, per esempio, a Caltagirone, e viceversa è applicato in un altro ufficio; cosicchè in quel tale organico apparisce il numero completo dei funzionari, ma effettivamente, poi, si hanno deficienze notevoli e non riparabili.

Lo stesso avviene per i funzionari delle cancellerie; e ciò rende ancora più grave il danno della mancanza di funzionari per le insufficienze degli organici.

E giacchè ho la parola, vorrei rivolgere all'onorevole ministro una preghiera, che già gli espressi nella passata legislatura: cerchi cioè di presentare al più presto quel disegno di legge che riguarda la sistemazione degli archivi.

Ella conosce quali mansioni delicate si compiano in quegli uffici; già ne feci parola altra volta nello svolgimento di una mia interrogazione, ed ella comprende quale sia la condizione di quei disgraziati che passano l'intera giornata in quegli uffici, compensati con stipendi irrisori, obbligati a lottare giornalmente con i bisogni della vita, e comprende che in questa poco florida condizione essi possono facilmente andare soggetti a tentazioni che, se ascoltate, potrebbero produrre conseguenze molto gravi.

Oramai credo che la presentazione di quel disegno di legge sia indispensabile, perchè questa è una delle poche categorie di impiegati che non hanno visto ancora spuntare il sole del loro avvenire, cioè il sole del pane sicuro e della tranquillità, che porta come conseguenza il buon esplicamento delle funzioni a cui sono adibiti. Ed io mi auguro che l'onorevole ministro voglia compiere quest'opera al più presto, tranquillando anche questa categoria, sia pure di modesti impiegati, ma tanto utili e necessari.

PRESIDENTE. Ella ritira quindi la sua interrogazione, non è vero?

LIBERTINI GESUALDO. Perfettamente!

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Scaglione.

SCAGLIONE. Debbo fare una raccomandazione all'onorevole ministro, raccomandazione che gli fu rivolta da altri nella discussione dei bilanci dei passati esercizi, e che non so se fu accennata anche quest'anno nella discussione generale: la specializzazione delle magistrature.

Io non allargo questa specializzazione a tutte le magistrature, ma a ordini di magistrature soltanto: gli ufficiali del pubblico ministero presso i tribunali e le Corti, ed i giudici istruttori. Certo si lamenta da tutti, ed anche in questa Camera i lamenti sono stati continui, la mancanza di buoni giudici istruttori, per cui le istruzioni camminano lente, spesso non si arriva a raggiungere il reo, e spesso si fanno dei processi che vanno ai tribunali o alle assise, per poi finire con quelle sentenze di assoluzione che tutti conosciamo.

Orbene, se noi avessimo dei magistrati specializzati nell'istruzione, e questo si potrebbe ottenere, le mie lamentanze e le lamentanze di tutti i colleghi che si ebbero prima ed ora nella discussione di questo bilancio, sarebbero finite. E questa è la prima delle mie raccomandazioni. La seconda è la specializzazione degli ufficiali del pubblico ministero. Ognuno che esercita la professione di avvocato conosce che al giorno d'oggi gli ufficiali del pubblico ministero sono molte volte impari al loro ufficio; e spesso si vedono nei tribunali specialmente (perchè nelle Corti ci potrà essere qualche pubblico ministero d'ingegno superiore) degli ufficiali del pubblico ministero che per ingegno ed eloquenza non sono neanche uguali ai mediocrissimi difensori. Non parlo degli altissimi avvocati perchè il paragone non potrebbe reggere; ma dirò che si tratta di magistrati che sono assai al disotto dei mediocri e dei mediocrissimi avvocati. Ed è questa una cosa alla quale, ella, onorevole ministro, dovrebbe provvedere. Ma ho fiducia che vi provvederà e che vorrà anche studiare questo fra i tanti problemi a cui ha già detto di voler provvedere; e che perciò potrà subito da lei esser presentato un disegno di legge se se ne renderà necessaria la presentazione.

Nuovi allora si addensarono così su di lei, che ha risollevato il prestigio della nostra magistratura, ed ha acquistato tanta simpatia nel Parlamento e nel paese.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrarini.

FERRARINI. Su questo argomento io vorrei fare una raccomandazione all'onorevole ministro, raccomandazione che riguarda l'applicazione degli aggiunti giudiziari ai tribunali. Gli aggiunti giudiziari sono applicati a quei tribunali dove c'è bisogno della loro cooperazione per il presidente e per i magistrati.

Può succedere, forse per motivi di carriera, che l'applicazione di un dato aggiunto giudiziario sia fatta in modo che viene assegnato ad un tribunale un aggiunto giudiziario il quale non vi resta che due o tre mesi soltanto e dopo viene destinato ad altra sede. Intanto, in quel tribunale si verifica una nuova deficienza di personale per due o tre mesi.

La mia raccomandazione è molto semplice; e cioè di vedere se fosse possibile, dato che l'applicazione viene fatta per i bisogni della magistratura giudicante dei tribunali e delle Corti, se fosse possibile che nel momento stesso in cui viene tolto un aggiunto fosse provveduto con un nuovo aggiunto che dovesse rimpiazzarlo. Altrimenti avremo lamentanze continue da parte del personale giudicante.

E poichè sono nell'argomento, io mi faccio eco di qualche collega che è passato ai locali dove si amministra la giustizia e mi rivolgo all'onorevole ministro per parlare non già dei locali, ma di due ordini di cooperatori dei magistrati. E questi sono i cosiddetti ufficiali giudiziari, e, ancora più in basso, i portieri della magistratura. In quanto agli ufficiali giudiziari, l'onorevole ministro sa che a loro riguardo si è fatto solo un miglioramento direi nella pompa, perchè da semplici uscieri sono stati promossi alla dignità di ufficiali giudiziari.

Ma in quanto alla retribuzione essi si trovano a dover lottare giorno per giorno con la fame, come lottavano in passato. E vi è di più: nella magistratura, direi, superiore, specialmente nelle Corti di appello succede, forse per un aumento di civiltà che consiglia di litigare il meno possibile, che le cause diminuiscono, e diminuiscono quindi anche i proventi degli ufficiali giudiziari, mentre al rovescio, cresce il lavoro loro imposto gratuitamente, che è tutto il lavoro penale, come ben sa l'onorevole ministro. Questa classe di personale da tempo si muove e si commuove e si lamenta; presenta domande e istanze al ministro, e chiede un assestamento. L'assestamento, capisco che porta un onere alle finanze dello Stato; ma l'onorevole ministro mi deve anche concedere che quando si tratta di gente che coopera ad una funzione nobilissima come quella della magistratura, e che poi in fondo fa parte della categoria dei funzionari dello Stato, e che dovrebbe essere gente di delicata coscienza, non va messa per bisogno in tentazione. Perchè l'onorevole ministro sa

che vi possono essere tentazioni per gli uscieri, come, per esempio, di nascondere per un giorno gli atti, finchè passano i termini dannosi ad una delle parti o necessari all'altra; cose queste che sono capitate.

Vorrei sentire quindi dall'onorevole ministro una parola che assicurasse che il Ministero intende prendere in serio esame i reclami di questa povera gente.

E gli rivolgo raccomandazioni specialmente in ordine al pensionamento di queste persone. Oggi non abbiamo alcuna disposizione che riguardi la pensione di questi ufficiali giudiziari, ma abbiamo un trattamento che è veramente miserevole.

Quando è collocato a riposo un ufficiale giudiziario, l'ufficiale che viene a prendere il suo posto deve decurtare il suo misero stipendio di 10 o 15 lire al mese, per passarle al suo predecessore. Questo si chiama proprio mangiare sulla miseria.

E poi faccio un'ultima osservazione. Gli ambienti dove si amministra la giustizia dovrebbero essere, credo, non dico belli, ma nitidi, non dico dipinti, ma sempre bianchi. Invece troviamo in alcune sedi, di tribunali specialmente, e nei corridoi per i quali si accede a queste sedi, e nelle scale, delle cose che sono tutt'altro che segni di nitore e decoro. Nessuna pulizia! So che il ministro ha fatto delle circolari in proposito, e so anche che qualche magistrato ha curato la cosa, come, per esempio, qualche duno del mio paese.

Ma tutto questo non toglie lo sconcio! Ora sa l'onorevole ministro come lo sconcio si potrebbe togliere?

Poichè abbiamo dei poveri portieri pagati, credo, con venti soldi al giorno o al massimo trenta soldi al giorno, e fanno servizio dalla mattina alla sera, se ella fosse un po' più largo nel pagarli, credo che avrebbe anche il diritto di esigere che essi mantengano la pulizia. Quindi è anche a nome dei portieri che io faccio la mia preghiera e raccomandazione all'onorevole ministro.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

BERENINI. Vorrei solo rivolgere una domanda all'onorevole ministro, ed è se intenda adempiere all'antico voto, che si espresse, e lui non fu dissenziente, quando si fece l'ultima legge sulle cancellerie, di parificare cioè le due categorie di vice-cancellieri di tribunale e di addetti alle segreterie delle regie procure.

Era desiderio comune della classe, e lei, onorevole ministro, ricordo che non era dissenziente. Era solo una ragione di finanza quella che ci divideva.

Domando se ora creda di fare questa parificazione di numero.

Non ho bisogno di aggiungere molte parole, perchè conosco già il suo pensiero.

PRESIDENTE. Onorevole ministro guardasigilli, tutti gli oratori iscritti su questo capitolo hanno parlato. Se ella intende esporre in proposito il suo pensiero, parli pure.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Risponderò agli onorevoli preopinanti con la maggior rapidità e brevità possibile, perchè se dovessi a lungo soffermarmi sulle cose che sono state dette, dovrei fare un nuovo discorso di discussione generale di bilancio.

Ringrazio vivamente l'onorevole Cavagnari, che è stato il primo a parlare, delle parole cortesi che ha avuto per l'opera mia, e del consenso postumo, ma non per questo a me meno gradito, nell'indirizzo generale, che io ho manifestato in materia di riforme.

Delle cose, che l'onorevole Cavagnari ha detto, intorno a questo capitolo, havvene una, la quale, sebbene la cosa sia da considerarsi in un senso piuttosto largo, ha nondimeno col capitolo stesso una certa relazione immediata, cioè la presentazione di un progetto di procedura penale; e la relazione accennata esiste, in quanto che riguarda il modo con cui i magistrati possono funzionare.

Ora io confermo all'onorevole Cavagnari ciò che già dissi in sede di discussione generale del bilancio, cioè che è pronto ed è perfino stampato, e presenterò al Senato, spero domani, un disegno di legge di riforme al Codice di procedura penale. Non potrà, però, esservi compresa la questione relativa all'assoluzione del pazzo, perchè questa materia è assai più collegata col Codice penale anzichè con quello della procedura penale. Certo è assai deplorabile l'evento, che l'onorevole Cavagnari prevedeva; ed è di tanto più deplorabile in quanto si può considerarlo più largamente, non solo nel caso di un delinquente pazzo assolto, che possa esser persino eletto deputato e venir qui a minacciare la vita nostra, giacchè la cosa non è molto probabile, quanto per un pazzo che, assolto, minacci la vita di tutti gli altri cittadini, che è egualmente sacra come quella dei deputati.

L'onorevole Cavagnari ha insistito sul suo antico desiderio, che i magistrati non restino troppo a lungo nelle sedi, a cui sono assegnati. Io debbo insistere a mia volta nella risposta, che diedi alla manifestazione di questo desiderio, quando altra volta l'onorevole Cavagnari vi accennò.

Io ho fermamente questa idea. Credo poco a questi segni esteriori dell'indipendenza del magistrato, cioè ch'egli sia del luogo o no, che vi resti molto o poco; io credo al magistrato che vale e a quello che non vale. Se vale, fa bene nel suo luogo di origine o altrove, dove è stato a lungo o dove è stato poco; se non vale, non fa bene nè nel luogo di origine nè altrove, nè che vi resti poco, nè che vi resti a lungo. Questo in tesi generale. In particolare poi, onorevole Cavagnari, è proprio nel momento in cui, negli stessi ordinamenti militari si afferma che la tendenza è verso le sedi reggimentali fisse, appunto per non dare agli ufficiali il disagio di continui spostamenti della famiglia, è proprio in questo momento che dobbiamo noi proprio al magistrato, che di fronte all'ufficiale è tanto più attaccato alla sua casa, ai suoi libri, alle sue pantofole, direbbero i Francesi, al magistrato che fra tutte le classi di funzionari è il più attaccato al focolare domestico, imporre di questi mutamenti continui per un preconetto di suspicione, che deriva dalla lunga residenza, ma che non è nè umano nè giusto?

Resta inteso che, se il magistrato in un dato luogo non fa bene, bisogna mandarlo via; ma in ciò è indifferente il fatto ch'egli in quel luogo sia stato a lungo o poco. Se in un luogo la residenza di un magistrato è incompatibile, è bene che non vi sia mandato, o che se ne vada al più presto; in questa conclusione siamo d'accordo.

Per quanto riguarda le cose dette dall'onorevole D'Oria, intorno ai locali giudiziari di Genova, si tratta di una questione, che comincia ormai ad avere una storia. Felici le questioni, che non hanno una storia! Questa questione ha, dunque, tutta una storia parlamentare; quindi io potrei riferirmi alle dichiarazioni, che già feci in altra occasione, rispondendo all'onorevole Fiamberti.

Ripeterò, come allora dissi, che le condizioni dei locali giudiziari di Genova sono veramente angustiosissime, che bisogna provvedere e che non vi è che un solo modo di provvedere: far sgomberare gli altri, giacchè per ora la difficoltà è costituita ap-

punto dalla legge di impenetrabilità dei corpi.

Nel magnifico palazzo ducale di Genova abitiamo in cinque inquilini. Il Ministero della guerra vi ha il comando di divisione, il Ministero delle finanze vi ha i suoi uffici finanziari e la conservatoria delle ipoteche, il Ministero delle poste vi ha un ufficio telegrafico, il Ministero dell'interno la questura, il Ministero di grazia e giustizia i locali giudiziari.

Ora, per grande e magnifico che sia quel palazzo, tutti questi inquilini vi stanno a disagio. Il modo di provvedere quale può essere? farne uscire alcuni uffici giudiziari? Nessuno lo pensa e neppure l'onorevole D'Oria lo vorrebbe. Dunque, bisogna che qualcuno di quegli altri uffici ci faccia un po' di posto, e a questo io lavoro.

Ringrazio l'onorevole D'Oria di avere riconosciuto che alla questione ho dedicato la più grande attività, non di ufficio ma personale. I modi di rimediare erano due: da un lato, ottenere la concessione dall'Amministrazione della guerra di una parte dei locali occupati per ora, ad uso di abitazione, dal colonnello e da un capitano di stato maggiore; dall'altro, ottenere i locali occupati dall'Amministrazione finanziaria. Nell'Amministrazione della guerra ho trovato resistenza. Ogni ufficio ha le sue esigenze e l'amministrazione militare assicura che è incompatibile con le esigenze del comando che l'ufficiale non risieda nello stesso locale. L'Amministrazione militare è poi appoggiata anche dall'Amministrazione dell'interno, poichè, siccome questi locali occupati dallo stato maggiore dovrebbero poi essere occupati dalla questura, non pare che questa ami di andare in quei locali, perchè noi dovremmo alla nostra volta occupare quelli, in cui attualmente essa risiede. Ciò nondimeno ho avuto il consenso dall'Amministrazione della guerra per la cessione, se non di tutti, almeno di una parte dei locali richiesti.

A sua volta, l'Amministrazione delle finanze ha cortesemente consentito, per ora, a mandar via dal palazzo ducale alcuni dei suoi uffici, eccezion fatta per la conservatoria delle ipoteche. A questo punto erano le cose, quando io rispondevo all'onorevole Fiamberti e dicevo che non poteva formarmi un concetto personale, se queste concessioni parziali potessero essere sufficienti a risolvere, sia pur provvisoriamente, la questione.

Proprio in questi giorni ho ricevuto un telegramma del procuratore generale, che mi informa che una riunione del Consiglio dell'ordine, che io avevo promossa appunto per sapere se queste concessioni fossero sufficienti, ha ritenuto che sufficienti non sono e che occorre sia trasferita altrove anche la conservatoria delle ipoteche.

Bisogna, quindi, che io insista presso il collega delle finanze; e la manifestazione del desiderio dell'onorevole D'Oria sarà per me una ragione di più, perchè anche più vivamente io insista, sperando ed augurandomi che questa vecchia ed oramai incresciosa questione possa definitivamente essere condotta a termine.

Così per quanto riguarda la deficienza del personale, non ripeterò le osservazioni di ordine generale, che feci, quando risposi all'onorevole Beltrami, relativamente alla deficienza del personale giudiziario milanese.

Quanto a Genova, ho ricevuto, anche recentemente, delle doglianze per la mancata sostituzione del personale assegnato, ed a questo proposito rispondo anticipatamente ad una giusta osservazione dell'onorevole Ferrarini. Egli lamentava che una parte del personale dei tribunali, quella costituita dai giudici aggiunti, risieda troppo poco nelle sedi, cui quei giovani magistrati sono assegnati, e che nell'intervallo tra la promozione del giudice, che ne viene trasferito e la nomina del nuovo, passa del tempo: il che produce del disservizio. Ora a Genova è accaduto qualche cosa di simile, come sarà accaduto a Modena ed anche forse altrove, determinando così i lamenti dei rappresentanti di quell'illustre città.

E l'inconveniente lo riconosco; ma in gran parte è da attribuire, lo ripeto ancora una volta, al periodo di applicazione della legge, periodo di applicazione che ha avuto una *felix culpa*. Voi che vi fate tutti interpreti autorevoli e generosi dei desideri dei funzionari ed, in particolar modo, dei funzionari giudiziari, chiamerete certo *felix culpa* quella, per cui in questo periodo di un anno o di un anno e mezzo, trascorso dall'approvazione della legge fino ad ora, le promozioni hanno avuto un ritmo addirittura vertiginoso: il che spiega come i giudici aggiunti specialmente siano stati pochissimo tempo nella loro sede. Ora, purtroppo, tutto ciò andrà a finire, quando la legge avrà la sua applicazione piena e completa. E cito appunto il caso dei giudici ag-

giunti. Questi, destinati ai tribunali, siccome sono i 250 meno anziani dei magistrati (anzi coll'ultima legge furono portati a 285) staranno su per giù da due anni a due anni e mezzo nel grado, mentre ora non ci sono stati che tre o quattro mesi soltanto.

Quindi, è sperabile che questa — dirò, se mi si consenta — cinematografia di funzionari cessi e che i danni, che ora ne conseguono, non si verifichino più nell'avvenire.

L'onorevole Ferrarini diceva e diceva bene in astratto: ma non potete fare in modo che la sostituzione sia pronta? Questo è proprio il desiderio mio. Io che sono tuttoquanto si può immaginare di più anti-burocratico, che amo l'azione, pronta, talvolta proprio entro di me stesso mi rodo, perchè vedo il bisogno di un collegio giudiziario e vorrei in 24 ore provvedervi, mandandovi il magistrato o i magistrati che occorrono. Ma le resistenze ci sono. Qui non si tratta di porte che si possono aprire avendone la chiave, si tratta di muri che non si possono rovesciare. Abbiamo, anzi tutto, da preparare un decreto che poi si manda alla Corte dei conti; ma la Corte ha tanto da fare e ritarda la registrazione; e se Dio liberi! uno dei decreti precedenti dà luogo a qualche piccola questione per un nome o per una virgola che non è al posto, allora la Corte ferma la registrazione di tutti i decreti successivi; e talvolta qualcuno di questi bisogna rifarlo, ed intanto così i mesi passano. (*Commenti*). Registrato il decreto dalla Corte dei conti e pubblicata la registrazione nel bollettino, il magistrato acquista il diritto, per i nostri ordinamenti, ad un mese di tempo per raggiungere la residenza. Ed ecco come il tempo passa.

Ripeto che tutto quello che è nell'animo mio di antiburocratico si ribella a queste pastoie. Io aveva persino, nel disegno di legge presentato al Senato sulle ferie giudiziarie e sull'anno giudiziario (accenno a tale particolare per mostrare quanto mi renda conto di queste difficoltà), avevo persino cercato d'introdurvi di straforo, violando financo il principio di quella sistemazione organica, che pur nelle leggi è da richiedersi, un articolo che nulla aveva a che fare con le ferie e con l'anno giudiziario, giacchè con esso veniva a stabilirsi che in caso di grave bisogno o di urgenza il ministro potesse ordinare ad un magistrato di raggiungere la nuova residenza, senza attendere la registrazione del decreto. Ma la questione ha pure le sue difficoltà in altro

senso, le quali spiegano alcune resistenze, che io ho trovate, non dirò nel Senato, perchè qui non possiamo parlare degli atti dell'altro ramo del Parlamento, ma in alcune persone autorevoli. E queste, infatti, sotto un certo punto di vista, non hanno tutti i torti, quando dicono: qui si tratta di composizione di collegi giudiziari; ora noi legiferiamo per i secoli e dare ad un ministro il potere di mandare improvvisamente un magistrato, che, ammesso una volta il principio, potrebbe anche essere il primo venuto, a costituire un collegio giudiziario secondo i propri fini del ministro — tutto questo è fare cosa gravissima.

Vero è che il decreto potrà essere riconosciuto illegittimo; ma intanto, in virtù di tale disposizione il ministro ha mandato il magistrato che ha voluto, e questo magistrato illegalmente nominato prende parte ad un collegio giudiziario.

Ho ricordato queste obiezioni per mostrare la complessità e la gravità dell'argomento.

Per tornare intanto all'onorevole D'Oria, io lo assicuro che proprio in seguito agli ultimi provvedimenti presi il personale del tribunale di Genova è perfettamente al completo; speriamo, dunque, che non vi siano, per dir così, nuove scosse sismiche e che le cose possano regolarmente procedere, e vedremo poi dall'esperienza se i danni che si sono lamentati dipendano da deficienza assoluta del personale, ed allora sarò bene obbligato a provvedere, oppure da questa ragione transitoria, cui ho voluto accennare.

Rispondendo sempre all'onorevole D'Oria, io gli riconfermo le cose dette ieri all'onorevole Beltrami circa gli intendimenti miei di una riforma sul gratuito patrocinio e sono lieto che egli, concordando in un mio sentimento, non trovi punto ripugnante che, in materia civile almeno, alla parte povera che chiede il gratuito patrocinio possa essere assegnato un difensore di fiducia! La qual cosa non sarebbe, però, nello spirito delle disposizioni da lui invocate, ed anzi la si cita come un torto delle disposizioni vigenti, mentre io, invece, la credo ottima; ed è questa per l'appunto una delle ragioni, che, aggiunta a quanto dissi nella discussione generale, m'induce a non esser favorevole al principio dell'avvocatura di Stato dei poveri, perchè si viene a togliere al povero il conforto di poter scegliersi l'avvo-

cato. Ed io penso che una avvocatura dei poveri, anche se sia molto bene ordinata ed organizzata, richiama un po' il paragone notissimo di quei poveri, a cui si offre di entrare in un magnifico asilo, dove saranno bene alloggiati e ben nutriti, ma dove pertanto il povero non vuole entrare, preferendo di conservare la propria libertà.

E si capisce, è umano. Ora, in materia di difesa, vi è tale rapporto di fiducia personale, che io trovo che è meglio per un povero avere un avvocato anche mediocre, ma che egli si sia scelto ed in cui abbia fiducia, anzichè avere magari un grande avvocato erariale, lautamente pagato dallo Stato, ma ch'egli non conosce e di cui persino diffida.

Procedendo con una certa rapidità, io do assicurazioni all'onorevole D'Oria, che esaminerò con cura quelle osservazioni da lui fatte sulla formazione dell'albo dei periti. Purtroppo, debbo riconoscere che questi albi danno luogo a molti lamenti. E tutto fa credere, data la persistenza di tali lamenti, di cui anche l'onorevole D'Oria si è fatto organo in questa Camera, che un certo fondamento essi l'abbiano. Quindi, gli prometto di occuparmi della questione ed, eventualmente, di diramare quelle istruzioni da lui invocate.

Dirò all'onorevole Beltrami che per quanto riguarda la separazione dei piccoli delinquenti dai delinquenti comuni, egli non ha seguito forse un movimento, che è venuto da me spontaneamente, appunto nel senso che egli desidera.

Forse, l'onorevole Beltrami ignora che io da più di un anno ho fatto una circolare in questo senso ed a questo scopo.

BELTRAMI. Non ha avuto esecuzione quella circolare.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Ella dice che non ha avuto esecuzione. Forse ciò sarà esatto riguardo alle preture urbane, ma non riguardo ai tribunali. Il presidente del tribunale di Milano è fra i presidenti di tribunale di Italia; uno di quelli che con maggior zelo si è adoperato per questo santissimo fine.

Ad ogni modo, circa gli effetti di quella circolare, io ho dovuto lasciar trascorrere un anno dalla sua data, perchè senza un certo periodo di tempo non si poteva valutare gli effetti. Ora l'anno si è compiuto nell'aprile, ed io ho diretto ai primi presidenti e procuratori generali una nuova circolare, perchè mi informino del modo e del-

l'ampiezza di attuazione, che essi hanno dato alla circolare precedente.

Vedremo, dunque, precisamente quello che si è fatto e cercheremo di fare altri passi, ancora quanti se ne debbono percorrere per raggiungere questo fine altissimo, come peraltro ebbi a dichiarare in sede di discussione generale, rispondendo ad una speciale richiesta rivolta dall'onorevole Berenini.

Quanto alla questione del recesso dalla querela in materia di reati di azione privata, io prometto all'onorevole Beltrami di studiare la questione. (*Movimento del deputato Beltrami*).

L'onorevole Beltrami fa un cenno eloquentissimo, che credo abbia ricorso nella mimica universale. Ed appunto previene una osservazione, che io avrei fatto. Del resto, io non ho studiato specificatamente la questione nè intimamente la conosco; ma così per intuizione, mi è parso che fosse più una questione di finanza che di diritto, e come tale è di competenza piuttosto dell'onorevole ministro delle finanze che di quello di grazia e giustizia, nel senso che si tratta di vedere se si abbia diritto di richiedere la tassa di una sentenza, per ciò solo che si sia richiesto il giudizio.

BELTRAMI. Ci sono delle sentenze pro e contro.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Precisamente, ci sono delle sentenze pro e contro.

Io non posso qui dire, secondo un'affermazione che ho già più volte ripetuta, quale delle due decisioni sia la vera, perchè, in materia di sentenze, mi è rigorosamente vietato di manifestare una opinione. Ma siccome, per considerazioni di vario ordine, bisogna aiutare il recesso, per quanto più sia possibile, io le prometto, onorevole Beltrami, che mi occuperò della questione ed eventualmente farò dei passi verso il mio collega delle finanze, per quanto la competenza di lui possa esservi per avventura impegnata.

All'onorevole Sighieri non posso che confermare le cose da me dette in sede di discussione generale, per quanto riguarda così i portieri, come lo stato dei locali. Forse l'onorevole Sighieri e certamente l'onorevole Ferrarini non erano presenti, quando l'altro ieri parlai di questi argomenti, perchè l'onorevole Ferrarini certo non lo vidi e l'onorevole Sighieri non ricordo di averlo veduto,

Orbene, in sede di discussione generale, feci dichiarazioni precise su questi temi; e mi parve che coloro che ne avevano parlato se ne mostrassero soddisfatti.

Quindi, riferendomi alle dichiarazioni fatte, che s'ispirano al maggior buon volere e che riferiscono anche taluni principi, taluni atti di esecuzione, spero che gli onorevoli Sighieri e Ferrarini vorranno dichiararsene soddisfatti. —

All'onorevole Pala, che m'interrogava sulla interpretazione da dare alle note di disposizioni transitorie del codice di procedura penale, dovrei premettere la dichiarazione fatta e ripetuta: cioè, che, trattandosi di materia di giudicati, io non potrei qui dire la mia opinione.

L'onorevole Pala, prevenendo però questa obiezione, diceva: ma io non vi parlo che d'una disposizione generale, d'una interpretazione da dare.

Anche qui, però, la ragione di delicatezza e di convenienza costituzionale ricorre ugualmente; perchè, se il ministro risolve nella Camera un punto controverso di giurisprudenza, egli viene ad esercitare indirettamente sul magistrato una pressione che non conviene.

Per quanto concerne la questione in particolare, cui accennava l'onorevole Pala, consenta che io gli dica che ormai il tempo trascorso ne ha trasformato la fisionomia. Qui è il caso di dire che una questione di qualità diventa di quantità. Ripeto che non vorrei pregiudicar nulla; ma avrei compreso perfettamente il desiderio fervido dell'onorevole Pala, di voler risolta, sia pur legislativamente, la questione, il dubbio, nel momento stesso della pubblicazione del codice penale; ma ora che un ventennio è già passato, ora che la massima parte (si può presumere) di coloro che avrebbero potuto beneficiare dell'interpretazione benevola, che egli sostiene o sono morti negli ergastoli o son già stati per altra via liberati, come ora dirò, la questione arriva un po' tardi.

Io qui non posso far la questione di diritto; ma posso bensì spiegarmi come un'alta ragion politica, nel 1889, abbia reso meno simpatica l'interpretazione, che sostiene oggi l'onorevole Pala; perchè, dal punto di vista politico (ripeto: non facciamo la questione giuridica), sarebbe avvenuto un vero e proprio giubileo dell'alta delinquenza: avremmo rimesso in circolazione d'un tratto parecchie centinaia di pericolosissimi delinquenti. Per tanto, sotto il punto di

vista politico, comprendo perfettamente le ripugnanze, che allora si incontrarono.

Del resto, posso esprimere in ultimo, *pour la bonne bouche*, all'onorevole Pala una considerazione, che lo lascerà, spero, sia pure parzialmente, soddisfatto. Egli, nella fine del suo dire, chiedeva: quanto meno, provvedete con atti di clemenza. Ed io gli dico che, in questo, egli ha ragione; ma è proprio questo quel che io faccio. Si può dire che, periodicamente, io promuovo atti di grazia sovrana per questi giubilati, per questi veterani della delinquenza, (*Ilarità*) tenuto conto della loro età e dei loro anni di servizio, diciamo così. Che volete? quando trovo che costoro, per quanto siano grandi i delitti che hanno commesso, hanno un'età avanzata ed una quarantina d'anni di espiazione, e quando non risultano a loro carico ragioni gravi di cattiva condotta, io ho adottato la massima di proporli per la grazia reale.

Si può dire che non ci sia firma reale, in cui io non provochi qualcuna di queste grazie: proprio oggi ne ho proposta una!

Se poi l'onorevole Pala ha qualche caso speciale da segnalarmi, me lo indichi, ed io glie ne sarò grato: perchè la clemenza, secondo me, integra il concetto della giustizia.

Confermo poi, all'onorevole Pala, le cose dette in sede di discussione generale ed oggi in parte ripetute, relativamente al gratuito patrocinio.

E vengo alla questione delle cancellerie, di cui si sono occupati gli onorevoli Pala, Libertini Gesualdo ed infine l'onorevole Berenini.

Io temo di dover dire all'onorevole Berenini (dico temo, perchè la cosa non può piacere a lui ed in un certo senso non può piacere neanche a me) che i tempi non sono maturi. (*Si ride*). Il tempo è denaro o meglio il denaro è tempo.

Per la parificazione delle due categorie, io confermo quello che si disse, quando si discusse la legge, di cui fu relatore l'onorevole Berenini, e che è la stessa cosa che ho anche detto e ripetuto a proposito dei magistrati: cioè, che così la legge sulla magistratura, come quella sulle cancellerie non sono per me le colonne d'Ercole. Io credo che sia utile, anche alla finanza stessa dello Stato, il provvedere a migliorare successivamente quelle leggi, anche con piccoli ritocchi, i quali attestino che il Parlamento non dimentica.

Ma l'onorevole Berenini, e con ciò rispondo anche all'onorevole Pala, sa che la questione delle cancellerie si presenta sotto un punto di vista ben più largo e complesso e non esito ad aggiungere anche più grave.

Gli onorevoli Pala e Libertini hanno accennato ad uno stato di disservizio delle cancellerie, dipendente dalla deficienza del personale. Ora con la nuova legge approvata veramente il personale di ruolo fu diminuito, ma di poco; dico poco relativamente ad un personale che complessivamente conta più di 6 mila individui,

Ora essendo il lavoro rimasto il medesimo, perchè non si può dire che sia aumentato, appare inesplicabile a prima vista come concordi siano i lamenti che arrivano da tutte le parti d'Italia per la deficienza del personale delle cancellerie: parrebbe che la legge di sistemazione avesse inghiottito il personale. Ora, secondo me, la ragione del disagio, che non nego, io credo, ed è bene dirlo al Parlamento, credo sia l'effetto della legge, un parziale transitorio effetto dannoso di una legge, in sé certamente ottima. Perchè, prima di questa legge sull'ordinamento delle cancellerie (l'onorevole Berenini conoscitore profondo di questo argomento, lo sa), questo personale era nello stato più caotico che si possa immaginare; era una specie di amministrazione patriarcale di buon padre di famiglia non soggetta a veruna regola o, tutt'al più, a poche regole. Da ciò tutti gli inconvenienti di una disordinata organizzazione amministrativa; quindi, non ci dobbiamo dolere e pentire di aver dato con una legge a questa classe un ordinamento gerarchico e burocratico. Ma, naturalmente, il passato ha prodotto delle penose conseguenze, perchè, ripeto, quell'amministrazione si svolgeva in maniera patriarcale. I cancellieri si applicavano come e dove si voleva e le diverse applicazioni per via di tramutamento non facevano loro mutare servizio; di maniera che, se un giovanotto a venti anni con un titolo qualunque era destinato ad un dato servizio, per esempio a quello di tenere un determinato registro, restava dieci anni a quel servizio, e, anche se conseguiva la promozione, di solito molto lenta e tarda, era promosso bensì, ma in via di applicazione era lasciato a quel posto e continuava a tenere quel solito registro.

Ora con la legge di ordinamento, la quale ha cercato d'inquadrare i funzionari sulla base di una vera e propria organizzazione,

che cosa è accaduto? che un funzionario che non aveva fatto in vita sua che attendere esclusivamente a un determinato servizio, quando gli è spettata la promozione ed ha avuto un posto più o meno direttivo, certo diverso da tutto quello che egli aveva fatto in tutta la sua vita, vi si è trovato assolutamente a disagio. Non è andato più bene il servizio, che egli aveva tenuto per 20 anni, appunto perchè chi lo sostituì non aveva quell'allenamento speciale, che quel primo funzionario aveva acquistato; e neppure andò bene il servizio a cui l'antico funzionario fu destinato, appunto perchè non vi aveva attitudine.

Ma questi inconvenienti non devono farci pentire di aver fatto la legge, perchè contro questi inconvenienti c'è il vantaggio di aver riparato al disordine, che prima esisteva, mediante quel movimento, che abbiamo fatto, che fu fatica eroica del Cireneo onorevole Pozzo: un movimento straordinario assolutamente, riguardante ben 6 mila funzionari, il quale diede luogo a un decreto che credo fosse il più voluminoso che Sua Maestà abbia mai firmato. Quando si dovettero questi funzionari mettere a posto, pare inverosimile, non si seppe dove erano 12 di essi: si erano perduti! L'amministrazione centrale non sapeva dove fossero. Ce n'era un lontano ricordo: si sapeva che molti anni fa erano in un dato posto, ma poi non se ne aveva avuto più notizie, perchè appunto questo sistema, alquanto anarchico di applicazioni, di spostamenti, faceva sì che il servizio fosse un po' caotico. Or quella legge ha messo ordine e, ripeto, di quella legge dobbiamo lodarci e non pentirci. Ma il periodo transitorio è difficile e l'amministrazione lotta quanto più può per superare queste difficoltà.

Terrò presenti le osservazioni particolari fatte dall'onorevole Libertini, riguardanti le condizioni del tribunale di Caltagirone.

Io non arrivo a dichiarare, nè posso dichiarare, alla Camera che, senz'altro, perchè da varie sedi mi si chiede aumento di funzionari, io aumenterò l'organico dei cancellieri.

Questa dichiarazione non la fo e non la posso fare, dovendomi preoccupare delle condizioni del bilancio. Del resto, se ed in quanto questo stato di cose penoso, queste condizioni di disagio possano dipendere da un periodo transitorio, non sarebbe nè giusto, nè logico, nè direi, corretto di aumentare i ruoli del personale, in vista di una con-

dizione di cose, che tutto fa sperare sia transitoria.

All'onorevole Libertini poi, per quanto riguarda gli archivi notarili dirò che sono sempre animato dalla stessa buona volontà di giovare, per quanto è possibile, come si è giovato (l'onorevole Libertini lo riconosceva, come gli impiegati degli stessi archivi lo riconoscono) a questa categoria di benemeriti funzionari.

Il disegno di legge, a cui l'onorevole Libertini accennava, che era stato presentato nella passata legislatura, abbinava la materia degli archivi con la materia del notariato.

Io, che sono amico delle semplificazioni in materia legislativa, vagheggiavo l'idea di scindere le due riforme; ma ho dovuto poi constatare che non è possibile ai fini finanziari, perchè il modo di provvedere, secondo il disegno di legge presentato nella passata legislatura, agli archivi è connesso alla materia delle tasse notarili e la divisione dei due progetti non renderebbe approvabile l'uno indipendentemente dall'altro.

Ora, per quanto riguarda la parte notarile, l'onorevole Libertini sa che un congresso di notai ha avuto luogo recentemente in Roma e che io, per un doveroso riguardo a questa classe di funzionari, avevo loro dichiarato di non ripresentare il disegno di legge, se prima non avessi conosciuto i voti, che, intorno alla riforma stessa, questo congresso avesse manifestati. Il congresso - ripeto - ha avuto luogo, i voti mi sono stati rassegnati pochi giorni addietro; non ho avuto ancora tempo di occuparmene, ma assicuro l'onorevole Libertini che, passato questo Capo delle Tempeste del bilancio, io esaminerò quei voti, vedrò quali potrò accogliere, modificando correlativamente il disegno di legge e, subito dopo, io lo ripresenterò al Parlamento insieme con la parte relativa agli archivi notarili.

All'onorevole Scaglione dirò che il suo desiderio di specializzazione, in teoria è un desiderio anche mio. Io vorrei avere dei magistrati specializzati nei vari rami di servizio, e mi spingerei più in là, vorrei avere dei magistrati specializzati anche nelle diverse materie del diritto: così, ad esempio: vorrei aver di quelli specializzati in diritto marittimo per darli alla loro Genova, onorevole Cavagnari e onorevole Graffagni. Il diritto marittimo, poichè mi viene di citarlo, è una materia così affatto speciale, che anche giuristi valentissimi e pratici, pro-

vetti, che hanno passata la loro vita nella pratica del diritto, di fronte ad una questione di diritto marittimo possono talvolta trovarsi nello stato della più perfetta ignoranza. Ora praticamente...

PRESIDENTE. Studieremo.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Studieremo, dice l'onorevole Presidente. Questo è veramente argomento di studio.

Ma per quanto riguarda la particolare materia della specializzazione degli istruttori, io non solo penso come l'onorevole Scaglione, ma ho proposto dei provvedimenti concreti nel senso da lui desiderato. Perchè l'aver permesso che si possa conseguire la promozione al grado di consigliere di appello pur conservando la funzione di istruttore, ciò che prima non era permesso, e che si possa essere promossi al grado di consigliere di Cassazione pur conservando l'attribuzione di presidente di Corte d'assise, tende appunto ad assicurare ad un magistrato, che abbia queste speciali attitudini istruttorie, di poter fornire quasi tutta la sua carriera restando sempre nella istruzione penale. Infatti, così il magistrato può da giudice aggiunto fare l'istruzione, da pretore continua a fare le istruttorie, da giudice pure fa l'istruttore, promosso consigliere d'appello seguita a fare l'istruttore.

Può essere poi destinato alla direzione dei dibattimenti di Assise, funzione in certo modo affine a quella della istruzione penale, e può essere promosso al grado di consigliere di Cassazione, continuando a dirigere la Corte di assise.

SCAGLIONE. Nei grandi tribunali.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Nei piccoli tribunali, onorevole Scaglione, non è possibile questa specializzazione. In un tribunale, composto di sole tre persone, non è possibile: bisogna che facciano un po' di tutto. E bisogna che il giudice sia giudice istruttore e al tempo stesso giudice in materia penale e civile non solo, ma anche commerciale. In questi casi non c'è rimedio: vi sono certe necessità di costituzione del personale, le quali sfidano ogni maggior buona volontà.

Così per quanto riguarda il pubblico ministero, io ho cercato di assicurare la specializzazione col fare per quanto è possibile, che questi funzionari restino a fare l'ufficio loro di pubblico ministero, senza quei passaggi, quei volteggi tra la giudicante e la requirente, che prima della legge

così frequentemente si facevano per scopo di carriera.

La questione è certamente più larga. Non è qui il caso di affrontarla, la questione del pubblico ministero, nè certo l'onorevole Scaglione lo pensa: le cose che ho dette basteranno a convincerlo dell'alto conto, in cui tengo le sue considerazioni.

All'onorevole Ferrarini ho già risposto in connessione alle cose già dette all'onorevole Sighieri quanto ai portieri, e all'onorevole D'Oria quanto alle promozioni.

Una risposta particolare io gli debbo per quanto riguarda gli ufficiali giudiziari. È una grossa questione, nella quale anzitutto io constato che non è perfettamente esatto che nulla si sia fatto per gli ufficiali giudiziari.

Un provvedimento preso non sotto la mia gestione, ma sotto la gestione anteriore, tuttavia recente, aveva elevato, quel minimo, che lo Stato, come l'onorevole Ferrarini sa, assicura agli ufficiali giudiziari, i quali godono dei diritti sugli atti che notificano. Ma lo Stato — come ho detto — assicura loro un minimo, il quale minimo per un provvedimento preso, prima ancora della mia amministrazione, è stato aumentato.

Sotto la mia amministrazione poi si è fatta una cassa di previdenza. Quanto al lamento, di cui l'onorevole Ferrarini si è fatto eco, intorno a quella quota, che veramente è una cosa miserevole, quella piccola quota, che ogni ufficiale giudiziario deve lasciare a beneficio delle famiglie degli ufficiali giudiziari morti, esso — riconosco — è giusto, onorevole Ferrarini; e a questo si provvederà. Ma il fatto certo è che una legge è stata approvata sotto la mia amministrazione, una legge per la cassa di previdenza, la quale (le parole sono parole, e i denari sono denari) costa allo Stato 250 mila lire all'anno.

E anche — mi si consenta il giudizio sull'opera mia — una buona legge, fatta bene. Quindi, questo desiderio e questa aspirazione degli ufficiali giudiziari sono stati soddisfatti.

Resta la questione grossa. C'è una grave disputa fra gli interessati e la lotta finirà per diventare epica fra gli stipendisti e gli antistipendisti.

Non è il caso di discuterne; ma dirò all'onorevole Ferrarini, che con atto di libertà e di democrazia, ch'egli, credo, vorrà approvare, ho nominata una Commissione per studiare questa questione, che è connessa

con l'esercizio delle funzioni di ufficiale giudiziario; e che di questa Commissione non ho esitato a chiamare a far parte i rappresentanti degli ufficiali giudiziari medesimi; anzi ho curato che fossero rappresentate così la tendenza degli stipendisti come quella degli antistipendisti.

Questa Commissione non è di quelle fatte per rinviare a tempo indefinito le questioni; essa lavora alacremente e spero adempirà presto al suo mandato; aspettiamo, dunque, le conclusioni e le proposte, che sarà per fare.

Mi pare così di aver risposto alle varie osservazioni, che sono state fatte.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 27 s'intende approvato in lire 31,925,560.

Capitolo 28. Magistrature giudiziarie - Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 129,800.

Capitolo 29. Magistrature giudiziarie - Spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 749,645.

Capitolo 30. Acquisto, manutenzione e riparazione di mobili per gli uffici giudiziari, lire 200,635.

Capitolo 31. Manutenzione, riparazione ed adattamento dei locali degli uffici giudiziari, lire 300,000.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Casolini.

CASOLINI. La Corte d'appello ed il tribunale di Catanzaro, ove pure tanti nostri egregi colleghi hanno dato prova del loro ingegno sfolgorante, è necessario abbiano una sede decorosa, quale anche ha creduto di conferir loro la legge sulla Calabria.

È perciò che io rivolgo, con rapidità telegrafica perchè il tempo ne sospinge, le mie premure all'onorevole ministro.

È necessario che una buona volta si inizino i lavori di adattamento e di riparazione del Palazzo di giustizia di Catanzaro, le cui condizioni miserevoli non conferiscono certo al decoro e al prestigio della giustizia.

Mi auguro che lo stato di depressione latente, a cui il terremoto dà sempre la scusante, questa volta non avrà influenza sulla risoluzione di una pratica per la quale si avvantaggerebbero l'erario e la giustizia, che attualmente è costretta a cercare altri locali per la procura generale, per il casellario giudiziario e per altri servizi i quali sono stati costretti ad emigrare dal Palazzo di giustizia.

Confido nell'opera sapiente e rapida del-

l'onorevole ministro, verso il quale da tutti i banchi della Camera, con mirabile concordia, si sono levate lodi giustamente dovute al suo ingegno ed alle sue attitudini, e mi auguro che l'onorevole Orlando, che merita la fortuna che gode, riesca a far attuare quella parte della legge per la Calabria, votata con tanto patriottismo dalla Camera, che riguarda la giustizia, la quale costituisce la principale funzione di un paese civile.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO, *ministro di grazia e giustizia e dei culti.* Ringrazio l'onorevole Casolini delle gentili parole, che mi ha dirette.

Della questione relativa al Palazzo di giustizia di Catanzaro mi sono occupato con amore; non esporrò alla Camera, e tanto meno all'onorevole rappresentante della nobile città di Catanzaro, che certamente la conosce, la storia di questa pratica; l'onorevole collega riconoscerà che qui l'azione del ministro di grazia e giustizia è stata, in certo modo, limitata dal concorso di competenza di altri Ministeri. Infatti, in una prima fase si è dovuta definire la quota che poteva essere assegnata alle riparazioni occorrenti al Palazzo di giustizia di Catanzaro sulla cifra complessiva stanziata in bilancio, computo che ha fatto una Commissione che risiede presso il Ministero dell'interno; in seguito, bisogna fare i conti col Genio civile, che dovrà assumere l'esecuzione del lavoro; in altri termini, la funzione mia dovrà essere più di sollecitazione che di attuazione.

Questa funzione di sollecitazione, che ho esplicita, continuerò ad esplicitare con quello zelo, che giustamente dà me l'onorevole Casolini richiede.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 31 s'intende approvato in lire 300,000.

Capitolo 32. Spese di giustizia (*Spesa obbligatoria*), lire 5,858,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berenini.

BERENINI. Su questo capitolo desidero richiamare l'attenzione del ministro sopra un argomento, che torna spesso di attualità, e che denuncia un inconveniente permanente e deplorato. L'argomento riguarda i periti giudiziari. Su questa questione io potrei discutere a lungo, ma invece mi limito ad una preghiera, e cioè che il ministro si voglia interessare alla questione, onde risolverla in modo decoroso. Dico in

modo decoroso sotto due aspetti, l'uno per quanto riguarda il retto funzionamento della giustizia, l'altro per quanto riguarda il decoro della giustizia medesima.

Noi assistiamo sempre allo spettacolo degli scandali delle perizie giudiziarie in materia penale. Sono conflitti non decorosi tra le coscienze di medici legali e non legali, i quali vengono spesse volte a trattare questioni non di scienza, ma di particolari interessi.

Abbiamo anche, ed è questo che riguarda l'onorevole ministro, una soverchia leggerezza, non voglio nemmeno adoperare la parola, una non grande ponderatezza da parte dei magistrati nello scegliere i periti, che debbono fare le prime constatazioni e debbono fornire quegli elementi di fatto, che, se errati, hanno la loro ripercussione su tutto il corso del processo. Ora io vorrei che si provvedesse a questo inconveniente, e per quello, che riguarda la scelta dei periti, che il pubblico ministero od il giudice istruttore deve fare nei primi momenti, in cui il delitto si è verificato, e anche per quel che riguarda la scelta dei periti, che debbono poi venire a discutere nel pubblico dibattimento.

Io so che a risolvere il problema a fondo converrebbe por mano ad una radicale riforma del procedimento penale per quanto riguarda le istruttorie, vale a dire dare adito largo, ampio, completo al contraddittorio degli interessati in un giudizio penale, sicchè si verificasse che i dibattiti dei periti avvenissero in quel periodo e non posteriormente, e si potessero pesare le ragioni dell'una e dell'altra parte.

Avremo in questo modo riparato lo scorcio del dibattito giudiziale, che tante volte abbiamo deplorato, e di cui abbiamo avuto anche recenti e deplorati esempi. Vorrei che il ministro da un lato portasse il suo studio sulla questione della riforma del procedimento penale, alla quale più volte ha accennato, e dall'altro intanto urgentemente provvedesse a raccomandare ai pubblici ministeri ed ai giudici istruttori di andare guardinghi nella scelta dei periti, onde non succeda che il primo medico, che capita per la strada, possa essere assunto a stabilire quelle circostanze di fatto scientifiche e tecniche, le quali, se erronee, hanno, come dicevo, gravissima ripercussione su tutto il corso del giudizio.

Questo è provvedimento, al quale ella può dare immediatamente opera con una istruzione, che tronchi al più presto un fe-

nomeno, che tutti vediamo verificarsi ogni giorno.

All'altra parte della riforma radicale delle perizie giudiziali in materia penale ella potrà dar mano in occasione di riforme importanti del Codice di procedura penale, che è sua intenzione di sottoporre ai voti del Parlamento.

Questo ho voluto dire modestamente, invocando da lei una risposta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. Accolgo ben volentieri la raccomandazione rivoltami dall'onorevole Berenini, che accoppia l'alta sua competenza pratica con l'alta sua competenza scientifica in argomento. E l'assicuro che nel mio progetto di riforma del procedimento penale, col quale ho prelevato, per dir così, quelle innovazioni, che mi sembrano più urgenti in questa materia, non ho mancato di portare la mia attenzione sulla questione delle perizie: gravissimo e difficilissimo argomento, su cui è inutile anticipare ora la discussione, e l'onorevole Berenini stesso non se lo aspetta. L'assicuro che nel disegno di legge, che presenterò domani all'altro ramo del Parlamento, la materia delle perizie penali giudiziali non è dimenticata.

Accolgo altresì la esortazione di richiamare senz'altro l'attenzione dell'autorità giudiziaria su questa delicatissima scelta dei periti: argomento di cui già i miei predecessori si erano occupati, ma pel quale è più che mai vera l'osservazione che *repetita juvant*.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 32 s'intende approvato in lire 5,858,000.

Capitolo 33. Pigioni di locali ad uso delle magistrature giudiziarie (*Spese fisse*), lire 2,317,800.

Capitolo 34. Restituzione di depositi giudiziari e spese di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 35. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 12,555.

Capitolo 36. Paghe ed assegni a taluni già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro assistenti (*Spese fisse*), lire 432.

Capitolo 37. Sussidi ai già bassi agenti dell'amministrazione della giustizia e loro famiglie, lire 1,000.

Capitolo 38. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (*Spese fisse*), lire 2,800.

Capitolo 39. Spesa per provvedere agli arredamenti fissi delle aule delle Corti di assise, del tribunale civile e penale ed agli arredamenti di mobili di tutti i locali ed uffici giudiziari del nuovo palazzo di giustizia in Roma (legge 2 luglio 1908, n. 321) (*Spesa ripartita*) 3ª rata, lire 400,000.

Categoria IV. *Partite di giro.* — Capitolo 40. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 236,071.15.

Riassunto per titoli. — Titolo I. *Spesa ordinaria.* Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 2,767,735.

Debito vitalizio, lire 8,085,000.

Spese per l'amministrazione giudiziaria, lire 41,491,440.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 52,344,175.

Titolo II. Spesa straordinaria. — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 416,787.

Totale della categoria prima della parte straordinaria, lire 416,787.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 52,760,962.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 236,071.15.

Riassunto per categorie. — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 52,760,962.

Categoria IV. *Partite di giro*, lire 236,071 e centesimi 15.

Totale generale, lire 52,997,033.15.

Procederemo ora alla discussione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1909 al 30 giugno 1910 (Tabella B).

(La seduta è sospesa alle 16.35 e ripresa alle ore 16.45).

PRESIDENTE. Si procede allo esame della tabella B: Stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione del Fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1909 al 30 giugno 1910.

Titolo I. Entrata ordinaria. — Categoria I. *Entrate effettive.* — *Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi.* — Capitolo 1. Consolidato 3.75 per cento, lire 110,000.

Capitolo 2. Consolidato 3 per cento, lire 1,500.

Capitolo 3. Consolidato 3.50 per cento, lire 8,650,000.

Capitolo 4. Rendite provenienti da titoli diversi e da carte-valori, lire 11,350.

Capitolo 5. Certificati della Cassa depositi e prestiti, lire 99,750.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli. — Capitolo 6. Consolidato 5 per cento proveniente dalle leggi 1862, 1866, 1867 e 1873, del quale non furono consegnati i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali. — Capitolo 7. Prodotto di beni stabili, lire 180,000.

Capitolo 8. Annualità diverse e frutti di capitali, lire 5,000,000.

Proventi diversi. — Capitolo 9. Quota di concorso (articolo 31 della legge 7 luglio 1866, n. 3036), lire 1,310,000.

Capitolo 10. Ricuperi, rimborsi e proventi diversi, lire 1,500,000.

Capitolo 11. Rendite e crediti di dubbia riscossione, lire 10,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi. — Capitolo 12. Contributo a carico dello Stato dovuto ai termini dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1903, n. 483, lire 1,000,000

Categoria II. *Trasformazione di capitali.* — *Esazione di capitali.* — Capitolo 13. Esazione e ricupero di capitali, lire 2,500,000.

Riassunto. Titolo I. *Entrata ordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Rendite consolidate ed altre provenienti da titoli diversi, lire 8,872,600.

Rendita 5 per cento di cui non si hanno i titoli, per memoria.

Altre rendite patrimoniali, lire 5,180,000.

Proventi diversi, lire 2,820,000.

Totale del titolo I — Entrata ordinaria, lire 16,872,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria.* — Categoria I. *Entrate effettive.* — Contributi, lire 1,000,000.

Categoria II. *Trasformazioni di capitali.* — Esazione di capitali, lire 2,500,000.

Totale del titolo II — Entrata straordinaria, lire 3,500,000.

Insieme (Entrata ordinaria e straordinaria), lire 20,372,600.

Si passa ora alla discussione dello stato di previsione della spesa dell'amministrazione del fondo per il culto per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 (tabella C).

Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* *Spese per l'ammini-*

strazione centrale. — Capitolo 1. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 613,150.

FABRI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABRI. Onorevole ministro, non è che una modesta raccomandazione che io intendo fare nei rapporti del personale di ruolo per il fondo culto. Si tratta di una vecchia promessa, direi quasi di un antico diritto.

Quando si presentò la legge del 1908, nelle tabelle d'organico preparate dal Ministero si era anche previsto un miglioramento di organico per gli impiegati del Fondo per il culto.

La legge successiva ha perequato questi impiegati agli altri nei rapporti degli stipendi, ma li ha invece lasciati sperequati nei rapporti delle funzioni.

Io non voglio dilungarmi: consento perfettamente in quello che è scritto nella relazione nei riguardi del Fondo per il culto; ma mi permetto di richiamare quello che ella, onorevole ministro, diceva nel suo bel discorso di questi giorni.

Ella diceva che anche se debba prevedersi che il Fondo per il culto possa essere un'amministrazione che debba cessare, ne rimarrà però la funzione certamente necessaria.

Se così è, è opportuno fin d'ora sistemare gli organici in modo che cessi questo stato di cose per cui le funzioni direttive sono al Fondo per il culto adempiute da persone che non hanno la funzione.

Per esempio, avviene che diciotto segretari della parte amministrativa funzionino in gran parte come capi sezione, senza esserlo. Come si rimedia ora a questo stato di cose dalla legge attuale? Con un certo capitolo 15, dove si danno 51 mila lire, che sono adoperate in gran parte come assegni personali, come compensi per le maggiori funzioni che questi impiegati vanno compiendo.

Senza dunque alterare la compagine del bilancio, forse non adoperando tutta la somma delle 51 mila lire, si potrebbe benissimo sistemare la loro posizione; tanto più che nello stesso dicastero di grazia e giustizia abbiamo una proporzione ben diversa fra le funzioni di capi e le funzioni di dipendenti; proporzione che è del 45 per cento; mentre al Fondo per il culto, se le notizie che ho potuto raccogliere sono esatte, di fronte a quaranta impiegati inferiori abbiamo nove capi sezione e quattro

posti di capi divisione, e di fronte a quarantadue ragionieri abbiamo un capo divisione ed un capo sezione.

Non aggiungo niente più, perchè la mia proposizione si esaurisce col solo essere pronunziata; si esaurisce, quando si pensi alla giustizia della domanda che è stata riconosciuta dagli stessi che hanno preparati gli studi per la legge per il miglioramento degli impiegati, colla formazione delle tabelle; quando si pensi che si può rimediare a questo stato di cose, che ora è veramente contrario a giustizia, senza alterare in nessun modo la compagine del bilancio del Ministero di grazia e giustizia, anzi adoperando gli stessi mezzi di bilancio, per sistemare l'organico in modo che porterà certamente vantaggi che possono essere per alcuni mediati e per altri immediati.

E sarà opera di giustizia.

Non basta dire che l'amministrazione non rimarrà. Rimarrà la funzione e rimarranno gli impiegati. Anche se spendeste ora tutte le 51 mila lire di cui al capitolo 15, per la maggiore opera che vi danno, non avreste ancora soddisfatto all'obbligo vostro verso questi impiegati in confronto al modo come soddisfatte gli altri impiegati delle altre amministrazioni, perchè alla funzione non corrisponde l'ufficio; perchè di questi assegni personali non potete tener conto nella pensione; mentre d'altro canto ora poi - com'è naturale - molti stentano a chiedere il riposo per la gran differenza di situazione in cui verrebbero a trovarsi; riuscendo così anche ad impedire agli altri che vengono dopo quella poca carriera che possono avere davanti.

Queste brevi ragioni esauriscono la mia raccomandazione, e sarò lieto se avrò dall'onorevole ministro, così intelligente e curante dell'interesse dei propri impiegati, una risposta che rassicuri questi impiegati, cui lo stesso ottimo relatore del bilancio rende onore, per l'opera intelligente ed utile che rendono all'amministrazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V.E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io vorrei veramente che questa maniera di patrocinarne gli interessi, che possono essere e non di rado sono legittimi, di funzionari, maniera che oggi ha fatto valere alla Camera l'onorevole Fabri, passasse per esempio, e costituisse un precedente da tutti imitabile, perchè purtroppo non di rado argomenti di giustizia astratta ven-

gono in urto con le dolorose ristrettezze del bilancio.

L'onorevole Fabri ha messo in rilievo le condizioni del personale del Fondo per il culto, che io credo perfettamente esatte, perchè credo che quel personale sia stimato meno di quanto esso meriti, mentre compie un lavoro formidabile. Non par vero, non si crederebbe che la materia del supplemento delle congrue, materia ingente che in certo senso potrebbe giustificare l'esistenza di una direzione generale, tante sono le questioni contabili e giuridiche e legali di ogni genere, quella materia, alla direzione generale pel Fondo per il culto, costituisce, nessuno lo crederebbe, una sezione.

Ma io non debbo dire all'onorevole Fabri le difficoltà in cui il Fondo per il culto si dibatte, e che il relatore ha con tanta benemeranza messo in luce. L'onorevole Fabri però ha trovato un rimedio, o almeno ha indicato al ministro il modo di provvedere, senza aggravare le finanze di quella Amministrazione.

Dichiaro lealmente che non ho specificamente studiato questa questione; le prometto di studiarla, e sarò ben lieto se potrò esaudire il suo desiderio, anche perchè la soluzione, che io mi propongo, possa ottenere la soddisfazione di essere presa ad esempio.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, il capitolo 1° s'intende approvato in lire 613,150.

Capitolo 2. Personale - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 69,000.

Capitolo 3. Retribuzione al personale straordinario ed ai volontari, commessi, gerenti, ecc. applicati (*Spese fisse*), lire 54,700.

Capitolo 4. Personale straordinario - Indennità di residenza in Roma (*Spese fisse*), lire 1,850.

Capitolo 5. Indennità pel Consiglio d'amministrazione, lire 3,500.

Capitolo 6. Sussidi al personale in attività di servizio, lire 10,000.

Capitolo 7. Sussidi ad impiegati a riposo ed alle loro famiglie, lire 3,500.

Capitolo 8. Stampe e registri, trasporto agli uffici provinciali, lire 27,000.

Capitolo 9. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria - Spesa per rilegatura di registri e di volumi, lire 9,500.

Capitolo 10. Spese d'ufficio, lire 27,000.

Capitolo 11. Spese postali e telegrafiche, lire 1,000.

Capitolo 12. Affitto pel locale di residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 16,975.

Capitolo 13. Spesa di manutenzione e adattamento dei locali occupati dall'Amministrazione, lire 8,000.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 15. Compensi per lavori straordinari, lire 51,500.

Spese pel servizio in provincia. — Capitolo 16. Aggio per le riscossioni (*Spesa d'ordine*), lire 310,000.

Capitolo 17. Compensi al personale degli uffici finanziari in provincia, lire 25,000.

Capitolo 18. Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e d'applicazione, lire 26,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 19. Pensioni ed indennità agl'impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 130,000.

Contributi allo Stato. — Capitolo 20. Assegno allo Stato per maggiore spesa per la Corte dei conti - Legge 22 giugno 1874, numero 1962, lire 76,000.

Capitolo 21. Contributo al tesoro dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 80,000.

Capitolo 22. Contributo come spesa d'amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali (*Spesa obbligatoria*), lire 130,000.

Capitolo 23. Contributo al tesoro dello Stato per le spese del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti, lire 16,500.

Imposte e tasse. — Capitolo 24. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 200,000.

Capitolo 25. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa obbligatoria*), lire 280,000.

Capitolo 26. Versamento all'erario della imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 27. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici (*Spesa obbligatoria*), lire 190,000.

Capitolo 28. Tassa di bollo sui mandati (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Spese di liti e di contrattuali. — Capitolo 29. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 240,000.

Capitolo 30. Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro (*Spesa obbligatoria*), lire 33,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 31. Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura, e spese per custodia e trasporto dei medesimi (*Spesa d'ordine*), lire 1,000.

Capitolo 32. Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri (*Spesa obbligatoria*), lire 215,000.

Capitolo 33. Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e collegiate per le riparazioni agli edifici chiesastici (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 34. Acquisto, manutenzione e custodia di mobili e arredi sacri ad uso delle religiose e delle chiese, lire 7,000.

Capitolo 35. Assegno per la manutenzione di chiese e cappelle aperte al culto cattolico nella Colonia Eritrea (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 36. Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 800,000.

Capitolo 37. Doti dipendenti da pie fondazioni (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 8,000.

Capitolo 38. Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 350,000.

Capitolo 39. Spese per eventuale concorso del Fondo per il culto nell'ufficiatura di chiese, lire 20,000.

Capitolo 40. Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche - Decreto dittatoriale 9 giugno 1860 (*Spesa obbligatoria*), lire 13,000.

Capitolo 41. Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866 (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 14,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 42. Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentrazione di monache (*Spesa obbligatoria*), lire 1,350.

Capitolo 43. Pensioni monastiche ed assegni vitalizi (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 1,650,000.

Capitolo 44. Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefizi e cappellanie soppresses (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 400,000.

Capitolo 45. Assegni al clero di Sardegna (*Spese fisse*), lire 751,500.

Capitolo 46. Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del

Fondo pel culto dalle cessate Casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 580,000.

Capitolo 47. Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4272, e assegni transitorii a sacerdoti sospesi a *divinis* (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 75,000.

Capitolo 48. Assegni alla istruzione pubblica ed alla beneficenza (*Spese fisse*), lire 379,000.

Capitolo 49. Custodia e conservazione di chiese ed annessi edifizii monumentali (*Spese fisse*), lire 100,000.

Capitolo 50. Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036 e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191 (*Spesa obbligatoria*), lire 1,650,000.

Capitolo 51. Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefizi parrocchiali deficienti ed assegni agli economi spirituali durante le vacanze (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 9,004,750.

Spese diverse. — Capitolo 52. Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali) (*Spesa d'ordine*), lire 450,000.

Capitolo 53. Spesa per riparazioni ad edifizii ex demaniali e di enti ecclesiastici di regio patronato, lire 80,000.

Capitolo 54. Sussidi a missionari all'estero nonchè a religiose pensionate giunte in grave età o colpite da insanabile malattia, lire 10,000.

Capitolo 55. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale, e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 56. Somma da versarsi al tesoro dello Stato per le ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del fondo per il culto, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335 e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574 sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Fondi di riserva. — Capitolo 57. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 300,000.

Capitolo 58. Fondo di riserva per le spese impreviste, lire 30,000.

Titolo II. — *Spesa straordinaria*. — Categoria II. — *Trasformazione di capitali*. — *Capitali*. — Capitolo 59. Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli - Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari, esclusi i mobili d'ufficio (*Spesa obbligatoria*), lire 179,825.

Riassunto. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese per l'amministrazione centrale, lire 901,675.

Spese per servizio in provincia, lire 361,000.

Debito vitalizio, lire 130,000.

Contributi allo Stato, lire 302,500.

Imposte e tasse, lire 1,473,000.

Spese di liti e contrattuali, lire 273,000.

Spese patrimoniali, lire 1,490,000.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 14,391,600.

Spese diverse, lire 540,000.

Fondi di riserva, lire 330,000.

Totale del titolo I. Spesa ordinaria, lire 20,192,775.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Capitali*, lire 179,825.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 179,825.

Insieme (Spesa ordinaria e straordinaria), lire 20,372,600.

Procederemo ora alla discussione della tabella D: Stato di previsione dell'entrata del fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.

Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — *Rendite patrimoniali*. — Capitolo 1. Consolidato 3 per cento lordo, lire 180.

Capitolo 2. Consolidato 3.75 per cento netto, lire 19,900.

Capitolo 3. Antiche rendite consolidate nominative 4.50 per cento netto, conservate esclusivamente a favore delle pubbliche istituzioni di beneficenza, lire 706,900.

Capitolo 4. Consolidato 3.50 per cento netto, lire 334,600.

Capitolo 5. Prodotto di beni stabili, lire 18,500.

Capitolo 6. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali, ecc., lire 279,700.

Capitolo 7. Interessi sul prezzo beni e sulle tasse di svincolo di enti soppressi in Roma, lire 1,500.

Proventi diversi. — Capitolo 8. Ricuperi e proventi diversi, lire 21,000.

Capitolo 9. Conto corrente fruttifero col tesoro dello Stato, lire 35,000.

Titolo II. *Entrata straordinaria* — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione*. — Capitolo 10. Prezzo vendita beni di enti soppressi, lire 30,000.

Capitolo 11. Esazione di capitali fruttiferi ed infruttiferi e corrispettivo di affrancazione di annualità, lire 130,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati. — Capitolo 12. Tassa ed interessi per rivendicazione e svincolo di enti di patronato laicale nelle sedi suburbicarie, lire 2,000.

Capitolo 13. Interessi sul prezzo beni di enti conservati da restituirsi, lire 8,000.

Capitolo 14. Prezzo vendita beni di enti conservati, lire 56,500.

Capitolo 15. Ricupero capitali in dipendenza di conti di reinvestimento, lire 500.

Capitolo 16. Interessi sulla rendita consolidata acquistata per conto degli enti conservati da restituirsi, lire 3,000.

Riassunto. — Titolo I. *Entrata ordinaria*. — Categoria I. *Entrate effettive*. — Rendite patrimoniali, lire 1,361,280.

Proventi diversi, lire 56,000.

Totale del titolo I. — *Entrata ordinaria*, lire 1,417,280.

Titolo II. *Entrata straordinaria*. — Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Esazione di capitali propri del Fondo di beneficenza e di religione*, lire 160,000.

Entrate diverse e trasformazione di capitali propri di enti conservati, lire 70,000.

Totale del titolo II. — *Entrata straordinaria*, lire 230,000.

Insieme (*Entrata ordinaria e straordinaria*), lire 1.647,280.

Procederemo ora alla discussione della tabella E: Stato di previsione della spesa del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910

Parte prima. *Spese proprie dell'amministrazione*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese di amministrazione*. — Capitolo 1. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 14,900.

Capitolo 2. Sussidi al personale in attività di servizio o cessato e alle rispettive famiglie, lire 3,000.

Capitolo 3. Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno (*Spesa d'ordine*), lire 8,500.

Capitolo 4. Contributo richiesto dalle finanze dello Stato pel patrocinio della regia avvocatura erariale, lire 12,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere (*Spesa obbligatoria*), lire 6,800.

Capitolo 6. Fitto dei locali per la residenza dell'amministrazione (*Spese fisse*), lire 2,000.

Capitolo 7. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 8. Spese di liti e di coazione (*Spesa obbligatoria*), lire 1,500.

Capitolo 9. Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Imposte e tasse. — Capitolo 10. Tassa di manomorta (*Spesa obbligatoria*), lire 12,250.

Capitolo 11. Imposta di ricchezza mobile (*Spesa d'ordine e obbligatoria*), lire 53,000.

Capitolo 12. Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque (*Spesa obbligatoria*), lire 57,500.

Capitolo 13. Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Riparazioni ai fabbricati (*Spesa obbligatoria*), lire 100,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 7,800.

Capitolo 16. Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 211,500.

Capitolo 17. Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 6,200.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi. — Capitolo 18. Pensioni monastiche e assgni vitalizi — Fondo a disposizione per sussidi a missionari all'estero (*Spese fisse*), lire 500,000.

Capitolo 19. Assegni agli investiti di benefici e cappellanie sopresse in Roma (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 2,000.

Capitolo 20. Assegno alla Santa Sede per rappresentanze all'estero (Art. 2, n. 4, della legge 19 giugno 1873), lire 200,000.

Capitolo 21. Assegni per pignoni di lo-

cali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 35,000.

Casuali. — Capitolo 22. Spese casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, lire 40,000.

Capitolo 24. Fondo di riserva per le spese imprevedute, lire 500.

Titolo II. — *Spesa straordinaria* — Categoria I. *Spese effettive*. — *Spese straordinarie diverse*. — Capitolo 25. Compensi per lavori straordinari, lire 1,800.

Capitolo 26. Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse (*Spese d'ordine ed obbligatorie*), lire 1,500.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — *Capitali di spettanza dell'amministrazione*. — Capitolo 27. Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi, affrancazione di annualità passive ed estinzione debiti degli enti soppressi (*Spesa obbligatoria*), lire 160,000.

Capitali di spettanza degli enti conservati. — Capitolo 28. Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati (*Spesa obbligatoria*), lire 57,000.

Capitolo 29. Restituzione di rendita in dipendenza dei conti di reinvestimento (*Spesa d'ordine*), lire 11,000.

Capitolo 30. Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Parte seconda. *Spese proprie del fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 31. Annualità e spese di culto provenienti dal bilancio dello Stato, lire 2,662,36.

Capitolo 32. Assegno alla Congregazione di carità di Roma, lire 75,000.

Capitolo 33. Assegno al comune di Roma per la Società dei giardini educativi d'infanzia, lire 5,000.

Capitolo 34. Assegno corrispondente al canone sulle parti redditizie del fabbricato già dei Somaschi a Sant'Alessio, condonate all'Istituto dei ciechi, lire 1,070.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Capitolo 35. Fondo a disposizione (*Spesa obbligatoria*), lire 51,597.64.

Capitolo 36. Rimborso al Tesoro dello Stato delle somme pagate alla Congregazione di carità di Roma, ai termini del primo comma dell'articolo 5 della legge 30 luglio 1896, n. 343, *per memoria*.

Capitolo 37. Somma devoluta all'Istituto di Santo Spirito ed Ospedali riuniti di Roma per provvedere alle eventuali deficienze della gestione ospedaliera da versarsi in rimborso al Tesoro dello Stato (articolo 1° legge 8 luglio 1903, n. 321, e articolo 5 regio decreto 5 marzo 1905, n. 186), *per memoria*.

Riassunto. — Parte prima. *Spese proprie dell'Amministrazione*. — Titolo I. *Spesa ordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese di amministrazione, lire 47,200.

Spese di liti e contrattuali, lire 2,500.

Imposte e tasse, lire 123,750.

Spese patrimoniali, lire 325,500.

Spese disposte da leggi e decreti legislativi, lire 737,000.

Casuali, lire 2,200.

Fondi di riserva, lire 40,500.

Totale del titolo I. — Spesa ordinaria, lire 1,278,650.

Titolo II. *Spesa straordinaria*. — Categoria I. *Spese effettive*. — Spese straordinarie diverse, lire 3,300.

Categoria II. *Trasformazione di capitali*. — Di spettanza dell'amministrazione, lire 160,000.

Di spettanza degli enti conservati, lire 70,000.

Totale del titolo II. Spesa straordinaria, lire 233,300.

Totale della parte prima (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 1,511,950.

Parte seconda. *Spese proprie del Fondo speciale per gli usi di beneficenza e di religione nella città di Roma*. — Titolo primo (*Spesa ordinaria*), lire 83,732.36.

Titolo secondo (*Spesa straordinaria*), lire 51,597.64.

Totale della parte seconda (*Spesa ordinaria e straordinaria*), lire 135,330.

Insieme (Parte prima e seconda), lire 1,647,280.

Passiamo ora alle tabelle che si riferiscono agli stati di previsione dei singoli economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-10.

Tabella F: *Economato generale dei benefici vacanti di Bologna*.

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica*. — Entrate effettive. *Redditi patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 171,340.25.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro e in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 3,600.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 2,230.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 422.56.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 12,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 60,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 9,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,620.

Movimento di capitali. *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 140,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale del Movimento di capitali, lire 170,000.

Totale della Parte I, lire 430,712.81.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 10 000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 50,000.

Totale della Parte II, lire 70,000.

Totale generale (Parti I e II), lire 500,712.81.

Spesa, Parte prima. *Gestione economale.* — Spese effettive. *Spese d'amministrazione.*

— Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 66,100.

Capitolo 2. Personale straordinario, lire 1,940.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 16,800.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,600.

Capitolo 5. Affitto di locali per la resi-

denza dell'amministrazione economale, lire 2,100.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 4,000.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 1,800.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,000.

Capitolo 9. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,500.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 7,900.

Capitolo 12. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 18,800.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Berti.

BERTI. Iomi era iscritto al capitolo primo e al capitolo 12 tanto della tabella che si riferisce all'economato di Bologna quanto di quella che si riferisce all'economato di Firenze, perchè, avendo presentato una interrogazione al ministro guardasigilli intorno a ciò che si riferisce ad un argomento del capitolo primo e del capitolo 12 delle diverse tabelle relative ai sette economati dei benefici vacanti, quando fu iscritto nell'ordine del giorno il bilancio del Ministero di grazia e giustizia preferii parlare su questi capitoli.

È stata presentata una nota di variazione dall'onorevole ministro del tesoro, la quale però non ha niente a che vedere con quella che è la tesi che io intendo di raccomandare all'onorevole ministro guardasigilli, a proposito di questi due capitoli, i quali però non sollevano una questione nuova, ma solo rinverdiscono una antica domanda, suffragata anche da speranze di autorevole fonte, e consacrate pure in documenti che dovrò fra poco ricordare. Si tratta ora della modifica dell'organico degli impiegati degli economati dei benefici vacanti e così siamo fuori dal tema di cui nella nota di variazione che si riferisce invece e soltanto alla carriera superiore di ragioneria, a quella degli archivisti, degli straordinari, dei diurnisti, per il loro collocamento in pianta stabile, cosa utilissima e lodevole e di cui meritamente va dato plauso all'onorevole ministro guardasigilli. Si tratta, cioè, dell'intero personale di amministrazione e del personale inferiore di ragioneria; personale che è abbastanza sacrificato

nel suo movimento, perchè il ruolo comprende 215 impiegati, i quali sono ancora, nonostante l'unificazione del ruolo fatta con il regolamento del 2 marzo 1899, a quegli stipendi che avevano già da anni precedenti, salvo forse qualche lieve miglioramento; unificazione dalla quale il ministro del tempo, onorevole Finocchiaro-Aprile, trasse anzi una economia di 53,173 lire e centesimi 51.

Gli impiegati degli economati, per l'articolo 53 del regolamento 2 marzo 1899, sono assimilati agli impiegati dello Stato: perchè agli impiegati degli economati sono applicate tutte le disposizioni generali stabilite per gli impiegati dello Stato circa i congedi, i sessenni, l'aspettativa, la disponibilità, il collocamento a riposo, la dispensa dal servizio, la destituzione e le punizioni.

L'unica differenza che passa tra gli impiegati dello Stato e questi impiegati degli economati consiste nel modo del pagamento: gli ultimi, anzichè gravare sul bilancio dello Stato, gravano sul bilancio dei rispettivi economati generali, in conformità dell'articolo 54 del regolamento or ricordato, il quale dispone che gli impiegati economali ricevano lo stipendio loro assegnato sopra i fondi dell'economato generale a cui sono addetti. Ma appunto da questa fonte di pagamento i funzionari degli economati generali traggono argomento per invocare il loro miglioramento economico, in quanto sostengono che il contributo assegnato al capitolo 12 dell'allegato ora in disamina dovrebbe abolirsi, perchè non permangono più le ragioni finanziarie che esistevano nel 1894, quando questo contributo fu iniziato nella cifra di sessantamila lire, mentre fu portato poi, con una legge di bilancio del 25 marzo 1905, a lire 147,600.

Essi dicono (e a me pare giustamente e logicamente): dal momento che noi siamo pagati sui fondi dei rispettivi bilanci economali, perchè devesi da questi bilanci portare un contributo per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e per la spesa dell'avvocatura erariale in lire 147,000? Non dobbiamo noi, che siamo pagati con i fondi dei nostri bilanci economali, fruire a preferenza di questa somma per quei miglioramenti che finora non abbiamo avuto, nemmeno con la legge del 30 giugno 1908?

È il caso, quindi (essi aggiungono), per noi, di ripetere col poeta: *Sic vos, non vobis*. Noi siamo impiegati d'amministrazioni

che si nominano dai benefici; ma, purtroppo, per noi, questi benefici rimangono eternamente *vacanti*.

Quando fu discussa la legge del 1908, questi impiegati fecero sentire i loro desiderati; e, nella stessa relazione della Giunta generale del bilancio, era detto che le istanze degli impiegati economali potevano raccomandarsi al Governo; tanto più che la spesa per codesti uffici non va, come ho rilevato, a carico del bilancio dello Stato.

Ma se la legge del 30 giugno 1908 reca le tabelle organiche anche pel Fondo culto, che è pure, come gli Economati, amministrazione autonoma, con bilancio proprio, e per di più, come notava il relatore onorevole Fani, è una amministrazione che, anche per quest'esercizio, domanda una alienazione di capitale d'oltre 2 milioni; invece essa non provvede affatto al personale degli Economati generali.

Ciò stante, sovvenne l'animo giusto dell'onorevole guardasigilli che, anche per questo titolo, debbo senza nessuna reticenza lodare. L'onorevole ministro guardasigilli emanò difatti un decreto in data del 20 novembre 1908; decreto che risolve il dubbio circa l'assimilabilità degli impiegati degli Economati a quelli dello Stato, in quanto esplicitamente dichiara doversi agli impiegati degli Economati generali riconoscere il carattere di impiegati di Stato, sebbene non dello Stato.

E, dopo tale premessa, esso dispose la nomina di una Commissione, di cui furono membri anche due alti funzionari del Ministero di grazia e giustizia, con l'incarico di studiare e proporre, in analogia ai criteri suaccennati ed in relazione alle speciali condizioni degli impiegati dei benefici vacanti, le nuove tabelle organiche da stabilirsi per gli Economati, ed avvisare intorno ai mezzi finanziari per sopperire alla maggiore spesa.

Questa Commissione, che fu presieduta dall'onorevole Quarta, rimise la relazione sua; la quale, mentre ribadisce il concetto che informava il decreto del ministro guardasigilli circa la perfetta equità e giustizia di equiparare i funzionari degli Economati generali agli impiegati civili dello Stato, propone poi quali sarebbero le forme ed i mezzi economici per provvedere al miglioramento di che nella tabella che è allegata alla stessa relazione dell'onorevole Quarta, e che porta un aumento di spesa di 92,700 lire, salvo errore.

E le misure indicate dalla relazione sono diverse.

Si propone l'estensione della franchigia postale agli Economati per trarne una economia di bilancio di 17 mila lire; si propone d'applicare l'aliquota della imposta di ricchezza mobile anche agli impiegati degli Economati generali, nella misura del 7.50 per cento, come per gli impiegati del Fondo culto e degli Archivi notarili, anzi che del 9.18 (differenza fra le due aliquote che ora va a carico degli Economati) e così ottenere altre economie di lire 14,000; si propongono anche altri provvedimenti sino a raggiungere una cifra di circa 40 mila lire; tanto che il fabbisogno per coprire la spesa di 92,700 lire rimarrebbe approssimativamente di sole lire 60 mila, cifra questa da non spaventare nessuno, e che non porrebbe davvero in pericolo il bilancio dello Stato, tanto più che la somma stessa non graverebbe il bilancio stesso, ma andrebbe a carico dei rispettivi bilanci economati, a seconda e in proporzione del personale assegnato rispettivamente a ciascuno degli Economati.

La questione cadé quindi tutta sul contributo che, secondo la Commissione, si dovrebbe ridurre almeno in altrettanta misura.

In quanto a questa quota di concorso il Ministero di grazia e giustizia, per quell'azione di tutela che esercita sugli economati, azione di tutela che è politica e morale, essenzialmente pubblica e non esclusivamente finanziaria, dovrebbe trovare il corrispettivo nel generale contributo delle imposte e non dovrebbe già sperare simile rilevato prelevamento speciale sopra i bilanci degli economati.

D'altronde lo stesso onorevole relatore Fani, nella sua relazione al bilancio, ha appunto notato che pure per altri contributi, i quali si riferiscono al Fondo per il culto; non c'è ragione alcuna di mantenerli. Si tratta di quattro distinti contributi, uno dei quali è assolutamente affine, fraternizzante, con quello che è imposto sui bilanci economati. V'è anche di più ed è che il ministro di grazia e giustizia ha presentato in questi giorni un progetto di legge per sottoporre al controllo della Corte dei conti i consuntivi dei bilanci economati; ora, se introduciamo il controllo della Corte dei conti, verrà vie più a mancare di ragione il contributo pel controllo del Ministero di grazia e giustizia e quindi anche per questo titolo la spesa non dovrebbe mantenersi,

o si dovrebbe almeno ridurre come la relazione Quarta propone.

Ma se anche il contributo non si voglia abolire completamente e si voglia entrare nel concetto così affermato dalla relazione Quarta della riduzione, evidentemente le ragioni a ciò fare non mancano perchè qualche cosa è giusto ed equo si debba fare a vantaggio degli impiegati economati, salvo, ben s'intende, a provvedere a carico del tesoro ed a vantaggio degli impiegati del Ministero di grazia e giustizia quel tanto che verrebbe a mancare di contributo dal bilancio dell'economato; e che ben può il Tesoro sostenere dal momento che per la operata conversione della rendita egli si è già avvantaggiato sugli economati di lire 77,000, le quali saliranno a oltre 145,000 al 1° luglio 1912. E gli stessi impiegati del Ministero di grazia e giustizia non possono non desiderare che i loro fratelli di lavoro, pure appartenendo ad altre amministrazioni, non abbiano anch'essi a fruire di quei benefici di cui essi hanno goduto e godono coll'applicazione delle disposizioni benefiche della legge del 30 giugno 1908, e ciò tanto più che non potrebbero risentire nè risentirebbero pregiudizio veruno.

Ragionevolmente gli impiegati degli economati invocano la loro parte di miglioramenti, invocano la estensione della legge del 1908, perchè, per esempio, essi sono stati parificati agli impiegati dello Stato quando si è trattato degli oneri, onde è giusto lo siano altresì nei vantaggi.

Quando si è trattato di ritenute sugli stipendi, quando si è trattato delle disposizioni relative al terremoto, essi non furono dimenticati, ma sibbene parificati agli impiegati dello Stato. Ed è a notarsi che gli impiegati del Ministero di grazia e giustizia, che hanno i benefici della legge 30 giugno 1908, hanno anche, e giustamente, l'indennità di residenza, mentre gli impiegati dell'Economato generale, seminati in sette principali città del Regno ove la vita è cara, non hanno i benefici di quella legge, nè hanno l'indennità di residenza.

Ne è a dirsi che essi possano, per ragioni di economia, domandare il trasloco in altre località dove la vita è meno cara...

PRESIDENTE. Senta, onorevole Berti, ella doveva trovarsi presente quando le spettò di parlare nella discussione generale...

BERTI. Permetta, onorevole presidente...

PRESIDENTE. Ma non è possibile che io la lasci continuare! Ella fa un vero di-

scorso; prende in esame il memoriale degli impiegati, presenta proposte nuove...

BERTI. Mi permetta, onorevole Presidente, di osservare, pur con la massima deferenza, che io sono nei capitoli, che riguardano gli stipendi e il contributo di cui precisamente io parlo.

In sostanza, ho già detto quello che volevo dire, cioè che ci sono ragioni evidenti perchè i richiamati benefici siano estesi pure agli impiegati degli Economati generali.

Ora, concludendo, dichiaro di confidare che l'onorevole ministro di grazia e giustizia, il quale, prima col decreto del novembre 1908 e poi colla parziale proposta di miglioramento di cui nella ricordata nota di variazione, ha dimostrato tutto il desiderio di voler provvedere anche all'interesse di questi benemeriti funzionari degli Economati generali, per quanto non abbia tradotto in pratica, nel bilancio presentato, le speranze fatte nascere in tutti costoro, forse perchè trovò altrove ostacoli per ora insuperati, compirà presto la benefica riforma.

Egli, operandola, dimostrerà una volta di più come gli stia profondamente a cuore il culto di tutto quanto ha base nella equità e perciò merita schietto appoggio ed efficace protezione dai poteri direttivi dello Stato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

ORLANDO V. E., *ministro di grazia e giustizia e dei culti*. Io ringrazio l'onorevole Berti di avere semplificato il mio compito di rispondere, riconoscendo come io spontaneamente mi sia occupato con amore di questa questione.

Le premesse, direi, teoriche della questione sono effettivamente queste. Il nostro diritto amministrativo vigente è venuto riconoscendo, in virtù di prassi, l'antitesi di queste due figure di funzionari, che io distinguo, con un linguaggio tecnico amministrativo, desunto dal tedesco. I tedeschi, che hanno la possibilità di creare parole apposite, avevano appunto due espressioni distinte fra *Staatsbeamte* e *Beamte der Staat*, che, alla lettera, si traducono: impiegati di Stato e impiegati dello Stato. Impiegato dello Stato, in senso largo, è chiunque esercita una funzione appartenente allo Stato: l'impiegato di Stato non diventa impiegato dello Stato, se non quando è pagato direttamente sul bilancio dello Stato.

Sono impiegati di Stato, e non dello Stato, gli impiegati della Camera (li abbiamo vicini), gli impiegati del Ministero della Casa reale, e così pure gli impiegati del Fondo culto, che non sono impiegati dello Stato, perchè non pagati sul bilancio dello Stato, ma sono impiegati di Stato, in quantochè esercitano funzioni appartenenti allo Stato.

Poste queste premesse, gli impiegati economici sono anch'essi impiegati di Stato, pure essendo escluso che siano impiegati dello Stato, perchè non sono pagati sul bilancio dello Stato.

La mia opinione non è dubbia, nè credo possa esser dubbia per alcuno, cioè a dire che essi sono impiegati di Stato, perchè veramente la funzione che esercitano e che si connette con la sorveglianza dello Stato sulla proprietà ecclesiastica e sull'esercizio dei diritti di regalia (che, sebbene discendano dal concetto di un Re assoluto, tuttavia si esplicano nella funzione sovrana complessa dello Stato moderno), è veramente funzione di Stato.

Riconoscendo questa verità di ordine scientifico, viene la premessa minore del sillogismo: dato che gli impiegati economici siano impiegati di Stato, si domanda se agli impiegati di Stato si estendono i benefici della legge Giolitti del 1908.

Ora su questo punto vi è un precedente, che l'onorevole Berti rammenta; e difatti è perfettamente vero il precedente che agli impiegati del Fondo per il culto, i quali hanno affinità cogli impiegati economici, in quanto che sono anch'essi impiegati che esercitano una funzione pubblica, pur non essendo pagati sul bilancio dello Stato, ad essi, dunque — dicevo — la legge del 1908 fu estesa.

Questi principi io non potrei negare, perchè poggiano su elementi obbiettivi di verità: noi — ripeto — versiamo in condizioni difficili e non possiamo, per ora, obbedire a questa ragione di giustizia, ma questa ragione non si può certamente negare.

Questa è la situazione di fatto. Come si traduce in atto? Onorevole Berti, le condizioni degli economici sono così stremate che io, lo dico con dolore ma con franchezza, debbo escludere *a priori* che i bilanci economici possano essere gravati di altre spese. Ed allora si sono cercate altre vie ed altri mezzi ed a ciò ha provveduto la Commissione, che io ho nominato e che l'onorevole Berti ha qui ricordata. La Commissione ha fatto proposte concrete; ma il tradurle in atto suppone accordi con altri Ministeri,

perchè appunto il concedere agli economati l'esenzione della franchigia postale, suppone accordi con il ministro delle poste; il concedere loro la franchigia delle tasse giudiziarie importa accordi con il ministro delle finanze; il consentire una retrocessione di quelle quote di contributo, che gli economati pagano al bilancio dello Stato per il mantenimento del Ministero di grazia e giustizia, contro cui ha avuto delle parole severe l'onorevole relatore della Giunta del bilancio, importa accordi col ministro del tesoro. Io non posso, dunque, con una dichiarazione preventiva pregiudicare soluzioni, che suppongono accordi da prendere coi colleghi. Ma torno a confermare all'onorevole Berti che, pur mantenendo ferma questa dichiarazione, che cioè non sia possibile aggravare ulteriormente i già stremati bilanci economati, sarà possibile trovare delle vie di accomodamento e di accordi, che possano in qualche modo aiutare la risoluzione di questo problema.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, il capitolo 12 s'intende approvato in lire 18,800.

Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 3,000.

Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economati, lire 400.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 951.26.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, per memoria.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 35,800.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 80,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 3,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 2,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 4,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 5,000.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 60,000.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa lire 140,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 25,000.

Totale della Parte I, lire 490,691.26.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 50,000.

Totale della Parte II, lire 70,000.

Totale generale della spesa (Parte I e II), lire 560,691.26.

Tabella G.: *Economato generale dei benefici vacanti di Firenze.*

Entrata. — Parte prima. *Gestione economale.* — *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul debito pubblico, lire 192,970.75.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 25,800.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, per memoria.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 9,304.17.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 12,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 240,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 26,700.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 2,460.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 1,000.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 55,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi sommi-

nistrati, ai Subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale della Parte I, lire 715,234.92.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 14. Esazione dei capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 150,000.

Totale della Parte II, lire 233,000.

Totale generale dell'Entrata (Parte I e II), lire 948,234.92.

Spesa. — Parte prima. — *Gestione economale*. — Spese effettive. *Spese d'amministrazione*. — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 108,650.

Capitolo 2. Personale straordinario, lire 2,784.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 23,100.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 2,500.

Capitolo 5. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 4,100.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 11,300.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 2,800.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 4,500.

Capitolo 9. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 5,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e successivamente reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 28,060.

Capitolo 12. Contributo all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 24,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 4,300.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 32.34.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 45,526.28.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 3,263.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 35,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 155,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 7,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire, 13,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 15,000.

Movimento di capitali. *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme*. — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 151,000.

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 60,000.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai Subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale della Parte I, lire 866,515.62.

Parte seconda. *Gestioni speciali*. — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 53,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 150,000.

Totale della Parte II, lire 233,000.

Totale generale della spesa — (Parte I e II), lire 1,099,515.62.

Economato generale dei benefici vacanti di Milano (Tabella H).

Entrata. — Parte prima. *Gestione economale*. — Entrate effettive. *Redditi patrimoniali*. — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 139,457.95.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi o di altri titoli di credito, lire 2,200.

Capitolo 3. Reddito di bene stabili, *per memoria*.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, *per memoria*.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 2,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 76,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 6,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,500.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 140,000.

Ricupero di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai Subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte I, lire 402,657.96.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 60,000.

Totale della Parte II, lire 80,000.

Totale generale dell'entrata — (Parte I e II), lire 482,657.95.

Spesa. — Parte prima. — *Gestione economica.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 61,750.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 15,000.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,500.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economica, lire 3,800.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 7,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 2,500.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 3,700.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,500.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 7,700.

Capitolo 11. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa per le Avvocature erariali, lire 15,100.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 1,400.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e manutenzione per le proprietà economiche, *per memoria.*

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 14. Pensioni ed assegni continuativi. — lire 2,586.

Capitolo 15. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 40,000.

Capitolo 16. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 45,100.

Capitolo 17. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 5,000.

Spese diverse. — Capitolo 18. Spese casuali, lire 3,000.

Capitolo 19. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 4,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 20. Fondo di riserva, lire 5,000.

Movimento di capitali. *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 21. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 50,000.

Capitolo 22. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 140,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 23. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 24. Somministrazioni di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte I lire 452,636.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 25. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 26. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 10,000.

Capitolo 27. Restituzione di depositi, lire 60,000.

Totale della Parte II, lire 80,000.

Totale generale della spesa — (Parte I e II), lire 532,636.

Tabella I: *Economato generale dei benefici vacanti di Napoli.*

Entrata. — Parte prima. *Gestione economica* — Entrate effettive. *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendite sul debito pubblico, lire 108,012.75.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 100.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 33,700.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 29,900.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 46,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 131,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 33,720.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,560.

Movimento di capitali. *Esazione di capitali di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 6,000.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 200,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 4,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi ed altri amministratori, lire 50,000.

Totale della Parte I, lire 645,992.75.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvostirsi per conto dei terzi, lire 50,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 100,000.

Totale della Parte II, lire 230,000.

Totale generale dell'entrata (parte I e II) lire 875,992.75.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 152,800.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a ripose, loro vedove e figli, lire 34,860.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 4.000.½

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 9,164.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 9,650.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 4,100.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 5,350.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 6,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, per memoria.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 28,600.

Capitolo 11. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 5,900.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 10,200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economali, lire 7,500.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 9,221.07.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 7,897.68.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 25,000.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 40,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 4,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 6,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 11,750.

Movimento di capitali. *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 6,000.

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 200,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 50,000.

Totale della Parte I, lire 646,992.75.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 80,000.

Capitolo 27. Rinvestimento di capitali per conto di terzi, lire 50,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 100,000.

Totale della Parte II, lire 230,000.

Totale generale della spesa - (parte I e II), lire 876,992. 75.

Economato generale dei benefici vacanti di Palermo (Tabella K).

Entrata. — Parte prima. *Gestione economale. — Entrate effettive. — Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 46,392.17.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 3,300.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, lire 197.75.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, *per memoria.*

Capitolo 5. Fondo delle Onze 2,000, lire 23,405.84.

Capitolo 6. Fondo delle Onze 1,600, lire 17,646.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 7. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 58,000.

Capitolo 8. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 35,000.

Entrate diverse. — Capitolo 9. Ricuperi e proventi diversi, lire 128,000.

Capitolo 10. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,600.

Movimento di capitali. — Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente. — Capitolo 11. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, *per memoria.*

Capitolo 12. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro, e in depositi fruttiferi, lire 100,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 13. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 6,500.

Capitolo 14. Riscossione di fondi somministrati ai sub-economi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte I, lire 450,041.76.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 15. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 150,000.

Capitolo 16. Esazione di capitali da reinvestirsi per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 17. Depositi vari per conto dei terzi, lire 170,000.

Capitolo 18. Fondo sul terzo pensionabile inassegnato, lire 112,900.

Capitolo 19. Fondo delle Onze 1794, 4, 14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 20. Fondo per le pensioni di Asturias, lire 58,441.63.

Totale della Parte II, lire 511,093.46.

Totale generale dell'entrata — Parte I e II), lire 961,135.22.

Spesa. — Parte prima. *Gestione economale. — Spese effettive. Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 73,200.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 11,100.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,000.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 3,500.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 6,600.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 1,300.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 5,000.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 4,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 16,000.

Capitolo 11. Contributi all'erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle avvocature erariali, lire 20,600.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 7,000.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione o di manutenzione per le proprietà economali, lire 20.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 3.60.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 4,220.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 11,700.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 12,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 7,000.

Capitolo 19. Pensioni ed assegni sull'antico fondo Spogli e Sedi vacanti, L. 83,282.09.

Spese diverse. — Capitolo 20. Spese casuali, lire 4,000.

Capitolo 21. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 30,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 22. Fondo di riserva, lire 10,000.

Movimento di capitali. — *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 23. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, *per memoria.*

Capitolo 24. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 100,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 25. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 6,500.

Capitolo 26. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte I, lire 450,025.69.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 27. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 150,000.

Capitolo 28. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 6,000.

Capitolo 29. Restituzione di depositi, lire 170,000.

Capitolo 30. Spese sul fondo del terzo pensionabile inassegnato, lire 112,900.

Capitolo 31. Spese sul fondo delle Onze 1794.4.14 di pensioni perpetue, lire 13,751.83.

Capitolo 32. Spese sul fondo delle pensioni di Asturias, lire 58,441.63.

Totale della Parte II, lire 511,093.46.

Totale generale della Spesa — (Parti I e II), lire 961,119.15.

Economato generale dei benefici vacanti di Torino (Tabella L).

Entrata. Parte prima. — *Gestione economale* — Entrate effettive. — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 679,015.50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del Tesoro o in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 15,300.

Capitolo 3. Reddito sui beni stabili, lire 281,460.

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 1,020.

Proventi di benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 16,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 49,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricupero e proventi diversi, lire 22,500.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 3,350.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e di prestiti fruttiferi per conto dell'Economato, lire 500.

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 900,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale dello Parte I, lire 2,244,145.50

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 40 000.

Capitolo 14. Esazioni di capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 350,000.

Totale della Parte II, lire 415,000.

Totale generale dell'entrata (parti I e II) lire 2,659,145.50.

Spesa. — Parte prima — *Gestione economale.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* — Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 146,100.

Capitolo 2. Personale straordinario, lire 7,340.

Capitolo 3. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 41,600.

Capitolo 4. Indennità di tramutamento e di missione, lire 1,500.

Capitolo 5. Affitto di locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 12,000.

Capitolo 6. Spese d'ufficio, lire 10,550.

Capitolo 7. Spese postali e di telegrammi, lire 3,570.

Capitolo 8. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 1,000.

Capitolo 9. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 8,500.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria.*

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 11. Imposte e tasse, lire 127,440.

Capitolo 12. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 59,200.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 13. Spese di liti e contrattuali, lire 2,200.

Spese patrimoniali. — Capitolo 14. Spese

di amministrazione e manutenzione per le proprietà economali, lire 70,000.

Capitolo 15. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 62,660.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 16. Pensioni ed assegni continuativi, lire 43,970.

Capitolo 17. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 110,000.

Capitolo 18. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 130,000.

Capitolo 19. Sussidi ai nuovi investiti di benefici ecclesiastici, lire 10,000.

Capitolo 20. Sussidi ai parroci più benemeriti e più bisognosi delle antiche provincie del Regno (Regio decreto 8 luglio 1860), lire 200,000.

Spese diverse. — Capitolo 21. Spese casuali, lire 5,000.

Capitolo 22. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 5,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 23. Fondo di riserva, lire 10,000.

Movimento di capitali. *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 24. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 118,500.

Capitolo 25. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 900,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 26. Prestiti gratuiti ad Enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 5,000.

Capitolo 27. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 271,000.

Totale della Parte I, lire 2,362,130.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 28. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 29. Rinvestimento di capitali per conto dei terzi, lire 25,000.

Capitolo 30. Restituzione di depositi, lire 350,000.

Totale della Parte II, lire 415,000.

Totale generale della spesa (parti prima e seconda), lire 2,777,130.

Economato generale dei benefici vacanti di Venezia (Tabella M).

Entrata. — Parte prima. — *Gestione economale.* — *Entrate effettive.* — *Redditi patrimoniali.* — Capitolo 1. Rendita sul Debito pubblico, lire 16,722,50.

Capitolo 2. Interessi di somme temporaneamente impiegate in buoni del tesoro o

in depositi fruttiferi, di capitali e di crediti fruttiferi, o di altri titoli di credito, lire 4,000.

Capitolo 3. Reddito di beni stabili, *per memoria.*

Capitolo 4. Censi, canoni, livelli ed altre annualità, lire 64,10.

Proventi dei benefici vacanti. — Capitolo 5. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici maggiori, lire 9,000.

Capitolo 6. Avanzo netto dell'amministrazione dei benefici minori, lire 80,000.

Entrate diverse. — Capitolo 7. Ricuperi e proventi diversi, lire 26,000.

Capitolo 8. Ritenuta in conto pensione sugli stipendi e sulle pensioni degli impiegati, lire 1,230.

Movimento di capitali. — *Esazione di capitali, di prestiti fruttiferi e di somme impiegate temporaneamente.* — Capitolo 9. Esazione di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'economato, *per memoria.*

Capitolo 10. Esazione di somme impiegate temporaneamente in buoni del tesoro o in depositi fruttiferi, lire 180,000.

Riscossione di prestiti gratuiti e di anticipazioni. — Capitolo 11. Riscossione di prestiti gratuiti fatti ad Enti ecclesiastici e di anticipazioni varie, lire 2,000.

Capitolo 12. Riscossione di fondi somministrati ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte I, lire 349,016.60.

Parte seconda. — *Gestioni speciali.* — Capitolo 13. Esazione di rendite per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 14. Esazione di capitali da rinvestire per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 15. Depositi vari per conto dei terzi, lire 40,000.

Capitolo 16. Esazione per conto del fondo clero veneto, lire 250,000.

Totale della Parte II, lire 350,000.

Totale generale dell'entrata (Parte I e II), lire 699,016.60.

Spesa. Parte prima. *Gestione economale.* — *Spese effettive.* — *Spese d'amministrazione.* Capitolo 1. Personale di ruolo, lire 52,750.

Capitolo 2. Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo, loro vedove e figli, lire 11,500.

Capitolo 3. Indennità di tramutamento e di missione, lire 3,500.

Capitolo 4. Affitto dei locali per la residenza dell'Amministrazione economale, lire 2,000.

Capitolo 5. Spese d'ufficio, lire 6,000.

Capitolo 6. Spese postali e di telegrammi, lire 1,700.

Capitolo 7. Compensi per lavori e servizi straordinari, lire 2,500.

Capitolo 8. Gratificazioni e sussidi agli impiegati, loro vedove e figli, lire 3,000.

Capitolo 9. Residui passivi eliminati e reclamati dai creditori, *per memoria*.

Imposte, tasse e contributi. — Capitolo 10. Imposte e tasse, lire 7,200.

Capitolo 11. Contributi all'Erario dello Stato nella spesa per gli stipendi del personale del Ministero di grazia e giustizia e dei culti e nella spesa delle Avvocature erariali, lire 8,400.

Spese di liti e contrattuali. — Capitolo 12. Spese di liti e contrattuali, lire 500.

Spese patrimoniali. — Capitolo 13. Spese di amministrazione e di manutenzione per le proprietà economiche, *per memoria*.

Capitolo 14. Censi, canoni, livelli, interessi di capitali ed altre annualità, lire 432.

Pensioni, assegni e sussidi. — Capitolo 15. Pensioni ed assegni continuativi, lire 1,800.

Capitolo 16. Sussidi al clero, a corpi morali e per altri usi di carità, lire 7,700.

Capitolo 17. Sussidi per restauri agli edifici ed arredi sacri, lire 18,000.

Capitolo 18. Sussidi ai nuovi investiti dei benefici ecclesiastici, lire 2,000.

Spese diverse. — Capitolo 19. Spese casuali, lire 3,000.

Capitolo 20. Restituzione di somme riscosse in più delle dovute nell'amministrazione dei benefici vacanti (maggiori e minori), lire 2,000.

Fondo di riserva. — Capitolo 21. Fondo di riserva, lire 3,000.

Movimento di capitali. *Rinvestimento di capitali, estinzione di prestiti fruttiferi ed altre passività patrimoniali ed impiego temporaneo di somme.* — Capitolo 22. Rinvestimento di capitali e prestiti fruttiferi per conto dell'Economato ed estinzione di passività patrimoniali, lire 40,000.

Capitolo 23. Impiego temporaneo di somme eccedenti gli ordinari bisogni di cassa, lire 180,000.

Prestiti gratuiti ed anticipazioni. — Capitolo 24. Prestiti gratuiti ad enti ecclesiastici ed anticipazioni varie, lire 3,000.

Capitolo 25. Somministrazione di fondi ai subeconomi e ad altri amministratori, lire 30,000.

Totale della Parte I, lire 389,982.

Parte seconda. *Gestioni speciali.* — Capitolo 26. Restituzione di rendite esatte per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 27. Rivestimento di capitali per conto dei terzi, lire 30,000.

Capitolo 28. Restituzione di depositi, lire 40,000.

Capitolo 29. Pagamenti per conto del fondo clero veneto, lire 250,000.

Totale della Parte II, lire 350,000.

Totale generale della spesa (Parti I e II), lire 739,982.

Si passa ora all'esame degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia e dei culti per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella A).

(È approvato).

Art. 2.

L'amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le proprie entrate riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910 in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella B);

b) a far pagare le proprie spese ordinarie e straordinarie relative all'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella C).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* dell'Amministrazione del Fondo per il culto quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso alla presente legge, potrà l'Amministrazione del Fondo per il culto aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Si dia lettura degli elenchi 1 e 2 che fanno parte integrante di questo articolo.

LUCIFERO, segretario, legge:

Elenco N. 1.

Spese obbligatorie e d'ordine inscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
19	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
22	Contributo come spesa di amministrazione al tesoro dello Stato pel servizio del Fondo pel culto negli uffici finanziari provinciali.
24	Tassa di manomorta.
25	Imposta di ricchezza mobile.
26	Versamento all'erario dell'imposta di ricchezza mobile ritenuta ai creditori del Fondo per il culto.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
28	Tassa di bollo sui mandati.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permute, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie e trasporti a catasto; spesa per terraggiere ed altre perizie in genere; spese per bollo e registro.
31	Fitto di locali per riporre generi provenienti da prestazioni in natura e spese per custodia e trasporto dei medesimi.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati, manutenzione di corsi e canoni d'acqua — Mercedi a campieri e fontanieri.
33	Erogazione del fondo accantonato mediante prelievi dagli assegni ai partecipanti di chiese ex-ricettizie e collegiate, per le riparazioni agli edifici chiesastici.
36	Annualità ed altri pesi inerenti al patrimonio degli enti soppressi.
37	Doti dipendenti da pie fondazioni.
38	Adempimento di pie fondazioni ed ufficiatura di chiese.
40	Devoluzione di somme provenienti da legati pii in Sicilia al fondo dei danneggiati dalle truppe borboniche (Decreto dittatoriale 9 giugno 1860).
41	Assegni in corrispettivo di rendita devoluta ai Comuni per effetto dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1866.
42	Prese di possesso di patrimoni di enti soppressi e concentramento di monache.
43	Pensioni monastiche ed assegni vitalizi.
44	Assegni ai membri delle collegiate ed agli investiti di benefici e cappellanie sopresse.

Segue Elenco N. 1.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
46	Assegni a chiese parrocchiali ed annualità diverse passate a carico del Fondo per il culto dalle cessate casse ecclesiastiche ed in disgravio dello Stato.
47	Supplemento di assegno ai vescovi in dipendenza dell'articolo 19 della legge 15 agosto 1867, n. 3848, e dell'articolo 2 della legge 14 luglio 1887, n. 4727, e assegni transitori a sacerdoti sospesi <i>a divinis</i> .
50	Rendita dovuta ai Comuni in forza dell'articolo 35 della legge 7 luglio 1866, n. 3036, e degli articoli 10 e 11 della legge 4 giugno 1899, n. 191.
51	Supplementi di congrua concessi in esecuzione dell'articolo 28 della legge 7 luglio 1866, o di altre leggi precedenti o susseguenti, ai titolari di benefici parrocchiali deficienti, e assegni agli economi spirituali durante le vacanze.
52	Restituzione di rendite e di altre somme indebitamente conseguite (esclusi i capitali).
55	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
56	Somme da versarsi al tesoro dello Stato per ritenute sugli stipendi degli impiegati dell'Amministrazione del Fondo per il culto ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge 30 giugno 1908, n. 335, e del regolamento 24 settembre 1908, n. 574, sulla pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi e delle pensioni e cessione degli stipendi dei funzionari delle Amministrazioni pubbliche.
SPESA STRAORDINARIA.	
59	Uscita di capitali per estinzione di debiti o per altri titoli — Rinvestimento di capitali in rendita pubblica ed in altri valori mobiliari e fondiari (esclusi i mobili d'ufficio).

Elenco N. 2.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
16	Aggio per le riscossioni.
18	Indennità di giro agli ispettori provinciali nonchè di missione, trasloco, trasferta e di applicazione.
24	Tassa di manomorta.
27	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici.
29	Spese di liti e di coazione.
30	Spese per atti, contratti, affitti, permuta, quietanze, transazioni, costituzione e risoluzione di censi, mutui, ecc.; spese ipotecarie, trasporti a catasto, spese per terraggiere ed altre perizie in genere, spese per bollo e registro.
32	Spese per terreni, chiese e fabbricati - Manutenzione di corsi e canoni d'acqua - Mercedi a campieri e fontanieri.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 2 con i due elenchi che ne fanno parte integrante e dei quali è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

La detta Amministrazione del Fondo per il culto è autorizzata:

a) ad accertare e riscuotere, secondo le leggi in vigore, le entrate del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma riguardanti l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella D);

b) a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno

1910, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge (tabella E).

Per gli effetti di che all'articolo n. 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016, sono considerate *Spese obbligatorie e d'ordine* del Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma quelle descritte nell'elenco n. 3, annesso alla presente legge.

Pel pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge, la detta Amministrazione del Fondo per il culto potrà, per il Fondo di beneficenza e di religione nella città di Roma, aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari incaricati.

Si dia lettura degli elenchi nn. 3 e 4 che fanno parte integrante di questo articolo.

LUCIFERO, segretario, legge:

Elenco N. 3.

Spese obbligatorie e d'ordine iscritte nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910, ai termini dell'articolo 38 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato approvato col regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
1	Pensioni ed indennità agli impiegati a riposo.
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe - Spese pel Consiglio d'amministrazione - Indennità al cassiere.
7	Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e volture catastali.
14	Riparazioni ai fabbricati.
15	Censi, canoni, interessi di capitali ed altre annualità.
16	Adempimento di pie fondazioni e ufficiatura delle chiese.
17	Pensioni vitalizie, patrimoni sacri, cappellanie, elemosine ed elargizioni di carattere temporaneo dipendenti da titoli obbligatori.
19	Assegni agli investiti di benefizi e cappellanie soppresse in Roma.
21	Assegni per pigioni di locali ad uso abitazione delle monache e del personale addetto al culto e spese per concentramento di religiose.
SPESA STRAORDINARIA.	
26	Restituzione di somme indebitamente conseguite ed altre spese straordinarie diverse.
27	Reimpiego del prezzo beni e capitali diversi; affrancazione di annualità passive ed estinzione di debiti degli enti soppressi.
28	Reimpiego del prezzo beni e restituzione di frazioni di capitali degli enti conservati.
29	Restituzione di rendite in dipendenza dei conti di reinvestimento.
30	Dismissione a favore dei Comuni delle tasse di svincolo di enti nelle sedi suburbicarie.
35	Fondo a disposizione.

Elenco N. 4.

Spese di riscossione delle entrate ed altre, per le quali si possono spedire mandati a disposizione, ai termini dell'articolo 47 del testo unico della legge sulla contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 17 febbraio 1884, n. 2016.

Numero dei capitoli dell'esercizio 1909-910	Denominazione dei capitoli
SPESA ORDINARIA.	
3	Aggio per le riscossioni e spese diverse per servizio esterno.
5	Spese d'ufficio; economia e stampe — Spese pel Consiglio d'amministrazione — Indennità al cassiere.
8	Spese di liti e di coazione.
9	Spese di accesso, atti, contratti, quietanze, costituzione e risoluzione di censi e vendita beni.
10	Tassa di manomorta.
11	Imposta di ricchezza mobile.
12	Imposta sui fabbricati e sui fondi rustici e tassa acque.
13	Tassa di registro, bollo, ipoteche e vulture catastali.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, pongo a partito l'articolo 3 con i due elenchi che ne fanno parte integrante e dei quali è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 4.

Le entrate e le spese degli Economati generali dei benefici vacanti per l'esercizio finanziario 1909-10 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi alla presente legge (Tabelle F, G, H, I, K, L, M).

(È approvato).

Si procederà in altra seduta alla votazione segreta di questo disegno di legge:

Interrogazioni e interpellanze.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e delle interpellanze oggi presentate.

DE NOVELLIS, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se ha notizie delle attuali agitazioni nel comune di Lodè, in circondario di Nuoro, e sulle sue cause.

« Pala ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere quale sia l'esito del ricorso inoltrato dagli eser-

centi di Nizza Monferrato circa quel capo stazione, ricorso fatto pervenire al Ministero ed al direttore generale delle ferrovie il 12 aprile ultimo scorso.

« Buccelli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, sull'ultimo movimento dei prefetti.

« Ciccotti ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro del tesoro, sulla ritardata applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 7 della legge 12 gennaio 1909 sul terremoto.

« Di Sant'Onofrio ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno, sull'ostinato dissestamento della ferrovia circumetnea.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della guerra, per sapere se, in omaggio alla giustizia, intenda migliorare le sorti degli ufficiali d'ordine delle Amministrazioni dipendenti dal Ministero della guerra che sono di molto inferiori a quelle di ogni altra Amministrazione governativa.

« Valeri ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro dell'interno per sapere le ragioni per cui da oltre un anno il sindaco di Santopadre, malgrado anche le replicate istanze di un numero di consiglieri superiore a quello richiesto dalla legge, non convoca il Consiglio comunale.

« Brunelli ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio sulle ragioni che impediscono da oltre quattro mesi il funzionamento del Collegio dei probiviri per le industrie edilizie e dei trasporti nella città di Brescia.

« Longinotti ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e quando intenda presentare alla Camera la più volte promessa legge sui probiviri nell'agricoltura.

« Cabrini ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle finanze, per sapere, se, come e quando intenda provvedere alle promesse ripetutamente fatte sui miglioramenti invocati dagli ingegneri del catasto, degli uffici tecnici di finanza, dei canali Cavour, e dai disegnatori-computisti del catasto e degli uffici tecnici di finanza.

« Compans, Mazzini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'interno, sulla causa dell'improvvisa morte dei bambini Danini, Caterina, Codi Giuseppe e Rava Maria, avvenuta in Pallanza il 20 corrente, e che dicesi dovuta a medicamento purgativo loro somministrato.

« Beltrami ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sui fatti che ebbero il loro epilogo nel processo di Lucca e che si verificarono durante gli scioperi di Parma.

« Berenini ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il ministro dell'interno se e come intenda di organizzare i servizi di prevenzione e di estinzione degli incendi.

« Ronchetti ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare il Governo sulle sue intenzioni dopo le risultanze del processo di Lucca contro i sindacalisti di Parma.

« Faelli ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio ed i ministri dei lavori pubblici e dell'agricoltura, industria e commercio, sulla esecuzione delle leggi in favore della Calabria, e specialmente per ciò che concerne il servizio dei mutui ipotecari da concedersi ai privati allo scopo di procurare ad essi i mezzi per la ricostruzione dei fabbricati distrutti dal terremoto, l'esecuzione delle opere pubbliche ed i provvedimenti per l'agricoltura.

« Chimirri ».

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il ministro di agricoltura, industria e commercio per sapere se e in quali forme egli intenda accogliere i voti di numerosi congressi nazionali invocanti una riforma dei Consigli

superiori dell'agricoltura, dell'industria e commercio, della previdenza e delle miniere all'intento di assicurare in detti corpi consultivi la diretta ed equa rappresentanza dei lavoratori della terra, dell'industria e commercio, delle associazioni operaie di mutuo soccorso e dei minatori.

« Cabrini, Bissolati, Treves.
Morgari, Turati, Beltrami »

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno iscritte nell'ordine del giorno; e così pure le interpellanze, qualora gli onorevoli ministri, cui sono dirette, non abbiano dichiarato, nel termine regolamentare, di non accettarle.

Sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Domani, dopo le interrogazioni, si svolgeranno, come fu ieri stabilito, le interpellanze degli onorevoli Fera, Lucifero e Casolini.

A queste si aggiungerà, se il ministro consente, quella testè presentata dall'onorevole Chimirri; e prego l'onorevole ministro guardasigilli di volerla comunicare al suo collega ministro dei lavori pubblici.

ORLANDO V. E., ministro di grazia e giustizia e dei culti. La comunicherò al mio collega.

PRESIDENTE. Dopo poi, se resterà tempo, si svolgeranno le interpellanze degli onorevoli Viazzi ed altri pei fatti di Parma; le quali, come fu concordato col presidente del Consiglio, debbono essere svolte subito prima del bilancio dell'interno. Poi, eventualmente, si discuterà il bilancio dell'interno.

Propongo fin d'ora che nell'ordine del giorno di martedì, in principio di seduta, dopo la verifica dei poteri, si discutano i disegni di legge: « Maggiori assegnazioni su alcuni capitoli del bilancio dell'istruzione pubblica »; ed « Estensione al reale corpo delle miniere degli articoli 2 e 4 della legge 9 luglio 1908 ».

Ciò per sfollare a poco a poco l'ordine del giorno; ritenendo che questi disegni di legge non abbiano a portare una lunga discussione; altrimenti preferirei di rimmetterli ad altra seduta, per non interrompere la discussione dei bilanci, mentre questi disegni di minore importanza possono trovar posto in seduta antimeridiana.

(Rimane così stabilito).

La seduta termina alle 17.55.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di interpellanze.

Discussione del disegno di legge:

3. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1909 al 30 giugno 1910.
(25)

PROF. EMILIO PIOVANELLI

Capo dell'Ufficio di Revisione e Stenografia

Roma, 1909. — Tip. della Camera dei Deputati.

